



CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2010





**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
CORTE DEI CONTI**

Relazione del Presidente della Corte dei Conti
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010

Signor Presidente della Repubblica,

a Lei il mio più deferente saluto ed il più vivo ringraziamento per l'onore che fa alla Corte con la Sua presenza oggi e per l'attenzione, costante, che ad essa ha riservato.

La Corte inaugura oggi il suo nuovo anno giudiziario ma meglio si dovrebbe dire che apre il suo annuale ciclo di attività: è tale carattere di *incipit* che mi induce a gettare lo sguardo non tanto a ciò che la Corte ha fatto quanto a ciò che potrà fare d'ora innanzi a beneficio dei cittadini.

E' quello giurisdizionale uno dei due poli che insieme a quello del controllo racchiudono le funzioni e l'essenza stessa della Corte.

Non è un caso che ogni ciclo di attività della Corte si apre, con lo sguardo all'anno appena iniziato, con questa funzione giurisdizionale e, con lo sguardo volto a riassumere e riferire a Parlamento e Governo la *summa* dell'intera attività di controllo svolta nel periodo, si chiude poi con il giudizio annuale di parifica avente anch'esso natura giurisdizionale, come stabilito dalla legge e validato dalla Corte Costituzionale.

Le due funzioni della Corte, controllo e giurisdizione, sono ontologicamente connesse e perciò, logicamente prima ancora che giuridicamente, inscindibili. Esse sono strettamente legate dall'unico fine al quale entrambe tendono: quello di dare al cittadino la ragionevole garanzia che l'amministrazione della finanza pubblica si svolge in modo conforme non solo alla legge ma a criteri di sana gestione, tanto più cogenti per chi gestisce risorse che non sono proprie ma dell'intera collettività.

Garanzia data entro il paradigma della ragionevolezza, perché una garanzia assoluta non è nel novero delle cose umane e perché la Corte fa, ed è, solo ciò che il Parlamento vuole che essa sia.

L'imponente lavoro svolto dal plesso giurisdizionale della Corte, nell'anno appena decorso, è testimoniato dalle

risultanze numeriche contenute nel fascicolo allegato che espone anche le principali linee su cui si muove la giurisprudenza.

Particolare interesse possono presentare i provvedimenti adottati dai collegi giudicanti per dare applicazione alla nuova legge n. 102 del 2009 che, com'è noto, nel ridisegnare parzialmente le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte, ha comminato talune nullità processuali per attività svolte con esorbitanza dal perimetro ora stabilito dalla legge.

Un acuto giurista e autorevole uomo politico ha osservato, in un suo recente volume, che nella cultura di una parte della magistratura il fondamento di iniziative penali, da parte di pubblici ministeri, non è più soltanto l'applicazione delle singole leggi ma il controllo della legalità, inteso non come ricostruzione della legalità violata ma come verifica che la legalità non sia stata per caso violata.

Aggiungendo che il magistrato inquirente non ha il potere di controllare la legalità: questo è compito della polizia, della pubblica amministrazione e della politica; ne consegue che egli può, ad esempio, disporre il sequestro di atti se ha notizia non palesemente infondata che un reato è

stato commesso, ma non può sequestrare quegli atti quando manca una notizia di reato, solo per accertare se un reato sia stato commesso.

Se tutto ciò è vero - ed uso la formula dubitativa perché mi occupo solo dei magistrati della Corte senza poter sconfinare in campi che non rientrano nelle mie funzioni - se è vero per il campo penale lo è ancor di più per il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Questi è la parte processuale pubblica titolare dell'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla finanza pubblica per un fatto doloso o gravemente colposo dell'agente: azione quindi civilistica, avente scopo e natura risarcitoria.

In tale quadro è chiaro che una condanna da parte del giudice della Corte dei conti può avere un effetto dissuasivo verso chi volesse commettere illeciti, ma è altrettanto evidente che l'azione pubblica non può tendere a colpire una condotta in quanto tale, se non abbia causato un danno ingiusto e risarcibile.

Né va dimenticato che la Corte Costituzionale con più sentenze (tra altre, sentenza n. 337 del 2005) ha posto un chiaro confine stabilendo che l'azione delle Procure presso la Corte deve riguardare un fatto ben preciso e

determinato, quale possibile fonte di responsabilità amministrativa; laddove invece il controllo su gestioni, in base alle norme, ha un campo di accertamento potenzialmente esteso a 360 gradi. L'azione delle Procure è preziosa allorché è stato inferto un danno al patrimonio o alla finanza pubblica ed occorre allora non solo ristabilire l'ordinamento violato ma piuttosto ottenere un effettivo ristoro finanziario.

Ristoro che, in base alle norme sulla Corte e ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 183 del 2007, può tanto essere addossato per intero al colpevole quanto invece farne restare una parte a carico della collettività, quasi come "rischio d'impresa" per la Pubblica Amministrazione.

Da tutto ciò risulta evidente la profonda differenza esistente tra il Procuratore presso la Corte dei conti ed il Pubblico Ministero penale, essendo l'azione di quest'ultimo, al contrario di quanto è per il primo, tesa alla punizione del colpevole di un reato e, con ciò, al ristabilimento dell'ordinamento.

In ragione, tuttavia, dell'attuale tendenza del legislatore all'attribuzione della giurisdizione per blocchi omogenei di materie e della ormai costante giurisprudenza

della Suprema Corte di Cassazione che, per ciò che concerne la Corte dei conti, pone il discrimine con riguardo all'aspetto oggettivo, pubblico o meno, delle risorse più che a quello soggettivo della qualifica dell'agente, c'è piuttosto da chiedersi se non sia da ritenere ragionevole e opportuno, *de iure condendo*, che l'azione delle Procure presso la Corte possa rivolgersi nei confronti di chiunque abbia provocato un effettivo danno patrimoniale o finanziario alla Pubblica Amministrazione, quale che sia il suo rapporto con quest'ultima.

Azioni di Pubblici Ministeri presso la Corte che fossero in ipotesi poste in essere con esorbitanza, oggettiva, dal perimetro disegnato dalla legge potrebbero ingenerare in amministratori e funzionari timori ingiustificati di subire condanne; tanto più che l'ordinamento vigente non prevede sull'attività di indagine del Procuratore regionale un coevo esame di garanzia da parte del giudice, né nel suo iniziarsi né nel suo concludersi qualora non vi sia l'atto di citazione in giudizio e venga invece disposta l'archiviazione, con provvedimento dello stesso Pubblico Ministero.

Conseguenza può essere la fuga dall'assumere decisioni da parte degli amministratori pubblici e quindi

ritardi o non attuazione di piani o programmi: ciò che è il contrario di quanto la Pubblica Amministrazione ha invece assoluto bisogno.

Si potrebbe contribuire a creare uno stato di incertezza del diritto laddove fondamentale dovere del giudice è dare al cittadino la sicura conoscenza di ciò che è conforme all'ordinamento e ciò che ne è invece difforme. Dare la ragionevole previsione dell'esito, positivo o negativo, della richiesta di giustizia che gli viene rivolta dalla parte, pubblica o privata, che lo adisce.

Senza, quindi, ricostruzioni giuridiche tanto suggestive quanto dettate da concezioni del tutto personali o da scelte di valori non fatte proprie in modo chiaro dalla legge.

L'interpretazione della norma è, naturalmente, non solo indispensabile ma è una delle più alte attività della mente umana che deve adattare un paradigma, per sua natura generale ed astratto, ad azioni concrete dell'uomo, governate perciò da impulsi e motivazioni le più disparate e, spesso, anche non compiutamente conosciute.

Ma, nel nostro diritto, l'interpretazione è regolata da norme precise dettate dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" che esplicitamente sancisce che

“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Così che giungere a interpretazioni tali da capovolgere il piano significato di espressioni è un usare violenza al diritto e alla logica; rifiutare una corretta interpretazione sol perché si ritiene che la norma sia asistemica significa espropriare il Parlamento del suo potere di legiferare anche, ove lo ritenga, modificando profondamente il sistema previgente, fermi restando, naturalmente, i principi dettati dalla Costituzione.

Altra cosa, evidentemente, è scegliere tra due possibili interpretazioni quella più conforme alla Costituzione o anche, in materia di diritti fondamentali, decidere, in assenza di norme, facendo applicazione di principi costituzionali.

Né è lecito, finché non intervenga una sentenza della Corte Costituzionale, non applicare una legge o frapporre speciosi ostacoli all’applicazione di essa perché la si ritiene contrastare con principi della Costituzione, ma secondo un proprio e personale giudizio.

L'articolo 101 della Costituzione stabilisce, è vero, che i giudici sono soggetti "soltanto alla legge" ma, con ciò stesso, affermando la supremazia della legge e quindi della volontà espressa dal Parlamento.

Non senza notare che, a mio avviso, la Costituzione viene spesso vista, da alcuni, solamente in negativo, come un insieme di ostacoli al legiferare e non, invece, in positivo come l'ordito di un armonico sviluppo comune, come un insieme ordinato di poteri e competenze il cui fine complessivo è il "buon governo" della società.

L'incertezza del diritto - intesa quale mutevole significato della norma, scarsa prevedibilità di esiti processuali e di tempi procedurali - può provocare anche negativi e tangibili effetti economici: in presenza, infatti, di siffatte condizioni è lecito dubitare che un imprenditore straniero possa essere indotto ad effettuare investimenti produttivi nel nostro Paese piuttosto che in altri ove vi è, statisticamente, maggiore affidabilità quanto a durata di procedimenti e prevedibilità di esiti e quindi più celere tutela giudiziaria di interessi connessi all'impresa.

E' proprio per creare e via via consolidare un'area di certezza del diritto, nel settore della giurisdizione della Corte, che la recente legge 18 giugno 2009, n. 69, ha

attribuito alle Sezioni riunite della Corte un potere di interpretazione nomofilattica analogo a quello esercitato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Tale potere è volto, evidentemente, ad evitare macroscopiche oscillazioni giurisprudenziali, costruendo così un quadro di maggiore affidabilità nel quale non sia più possibile riscontrare casi di puro e semplice sottrarsi, da parte delle singole sezioni giudicanti, a indirizzi dati dalle Sezioni riunite.

Né sia possibile che una singola sezione costringa le Sezioni riunite a non poter svolgere il proprio ruolo: come verificatosi per una fattispecie in ordine alla quale è poi intervenuta la Cassazione - con sentenza n. 28653 del 3 dicembre 2008 - a sconfessare l'operato di quella sezione.

Le modifiche normative di cui si è appena fatto cenno sono, con ogni evidenza, di grandissimo rilievo: esse vanno tuttavia completate.

Occorre provvedere con urgenza alla riforma della procedura per i giudizi davanti alla Corte: procedura attualmente disciplinata da norme ormai del tutto superate e inadeguate e che, per ciò stesso, possono lasciare ampio spazio ad interpretazioni pretorie.

Occorre altresì una attenta riflessione in ordine alle funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti che è figura ontologicamente e giuridicamente diversa dal Pubblico Ministero penale: riflessione questa tanto più necessaria ed urgente nel momento in cui il Parlamento è investito dell'esame di riforme del sistema giustizia.

Analoga esigenza di certezza del quadro interpretativo di norme e conseguentemente di valutazione di comportamenti si pone nel campo dell'attività di controllo e di quella consultiva di competenza della Corte dei conti: l'imponente mole di lavoro svolta per tali funzioni dalle sezioni centrali e regionali di controllo risulta dal fascicolo allegato, che riporta anche alcune rilevanti casistiche.

Non è dubbio che l'esercizio di entrambe tali funzioni che sono, per loro intrinseca natura, ad esito collaborativo con l'Amministrazione possa orientare l'azione amministrativa, sia nel momento precedente al suo porsi in essere - con l'attività consultiva - sia durante il suo compiersi o per il futuro, con l'accertamento e la valutazione, da parte del controllo su gestioni, dei procedimenti adottati e dei risultati conseguiti o degli obiettivi mancati. Ciò dà un apporto insostituibile sia per

l'autocorrezione da parte dell'Amministrazione sia per ulteriori, eventuali, valutazioni e iniziative nelle competenti sedi di decisione politica. Ma l'effetto di indirizzo è reale ed efficace solo se vi è una tendenziale e ben riconoscibile coerenza tra deliberazioni di controllo, o pareri, resi da sedi diverse della Corte.

La grande rilevanza attribuita dal legislatore alla funzione del controllo sulle gestioni risulta dal fatto stesso che in essa - dichiarata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 2007, fondata direttamente sull'articolo 100 della Costituzione - è stata, da qualche anno a questa parte, ricompresa dalla normativa sostanzialmente ogni attività che incida sulla finanza dello Stato, inteso quest'ultimo - come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 267 del 2006 - non come Stato-apparato ma come Stato-comunità.

Scopo essenziale del controllo di competenza della Corte è dare al cittadino una ragionevole certezza che la spesa pubblica sia conforme a quanto stabilito dalla legge e che da essa si sia tratta la massima utilità concretamente possibile in dipendenza delle scelte operate a monte dalle decisioni politiche.

Il controllo, purché fornito di idonei strumenti giuridici tale da farlo essere sostanziale ed efficace, può essere un'arma forte nella lotta contro fenomeni delinquenziali nel campo della finanza pubblica. Ciò veniva sostenuto già nel 1995 nel *corpus* di un'importante ricerca su "Il sistema degli appalti"¹; veniva lì rilevato - fra l'altro - "come non sia produttivo affidare alla sola repressione penale il controllo delle deviazioni in materia di contrattazione pubblica o comunque fare della repressione penale il caposaldo di tale controllo". Si poneva, altresì, in luce un'aspirazione più profonda: trovare equilibrio tra discrezionalità e controllo, tra apparato normativo ed efficienza, tra predisposizione di mezzi ed efficacia, tra esigenze e risultato, tra intervento preventivo e intervento repressivo, tra controllo formale e controllo sostanziale.

Risponde perciò pienamente alla logica del sistema che il controllo possa, potenzialmente, abbracciare ogni centro di spesa o di entrata, secondo anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 1997.

Rientra anche in tale logica l'articolo 3, comma 65, della legge n. 244 del 2007, che demanda alla Corte la ricostruzione conoscitiva dell'intero quadro di finanza

¹ Gherardo Colombo, *Il sistema degli appalti*, Milano 1995.

pubblica: norma a sua volta in sintonia con plurime sentenze della Corte Costituzionale – ad esempio n. 267 del 2006; n. 97 del 2007 e n. 179 del 2007 – che hanno riconosciuto alla Corte compiti di coordinamento della finanza pubblica.

E' d'altra parte intuitivo che all'evolversi dello Stato verso un assetto di tipo federale corrisponderà un aumento del numero degli organi aventi capacità giuridica di incidere sulla finanza pubblica e sarà perciò, imprescindibile necessità per il Parlamento avere dalla Corte, che è suo organo ausiliario a norma della Costituzione, ogni possibile apporto conoscitivo e tecnico per il generale controllo e coordinamento della finanza pubblica che ad esso spetta quale sede della sovranità.

A rafforzare gli effetti del controllo su gestioni ha provveduto la recente legge 4 marzo 2009 n. 15 che all'art. 11 ha dettato una serie di norme di riforma della Corte dei conti di grandissima importanza. Questa normativa, infatti, risolve il problema delle conseguenze del controllo facendo sì che esso abbia effetti diretti, suoi propri, ma lasciando, ovviamente, all'Autorità politica – Governo e Parlamento – il potere delle scelte definitive da adottare successivamente e sulla base del controllo effettuato dalla Corte.

Le norme della nuova legge proiettano il controllo della Corte e dei suoi effetti nel mondo della realtà effettiva affrancandolo da ciò che, di fatto, era soltanto possibile, a discrezione dell'Amministrazione.

L'azione della Corte viene perciò posta in asse con un disegno complessivo di un'azione dei pubblici poteri più celere, concreta, i cui effetti positivi siano avvertiti da tutti i cittadini e, per far ciò, necessariamente posta in essere tramite organi rinnovati nella struttura e capaci di applicare realmente gli indispensabili criteri di meritocrazia.

La Corte può quindi esercitare ora pienamente le sue funzioni con il carattere di ausiliarità che è suo proprio perché assegnatole dalla Costituzione.

E' tale carattere ausiliario che fa sì che le funzioni di controllo della Corte abbiano una propria forza espansiva che trova riconoscimento e disciplina in numerose norme che via via si succedono nel tempo.

Basti pensare al coordinamento generale della finanza pubblica, previsto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 244 del 2007, confermato anche da sentenze della Corte Costituzionale, o al controllo sui contratti collettivi di

lavoro dei dipendenti pubblici, previsti dal d.lgs 31 marzo 2001, n. 165 (art. 47) e dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Basti considerare anche la norma di cui all'art. 3, comma. 4 della legge n. 20 del 1994 , come integrato dall'art. 3, comma 65, della citata legge n. 244 del 2007 che abilita la Corte al controllo delle gestioni delle Autorità indipendenti ai fini del coordinamento del sistema di finanza pubblica.

Diverse norme prevedono poi altri particolari tipi di controllo quale quello sui bilanci di Regioni e Comuni di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 7, c. 7).

Controllo quest'ultimo mirato soprattutto alla verifica dell'osservanza del patto di stabilità nonché a controllare il corretto uso dei fondi comunitari da parte di tali Enti.

E' pure interessante notare come la legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede all'art. 1, comma 166, tra i fini da perseguirsi dalla Corte dei conti che essa "tutela l'unità economica della Repubblica".

Norma questa che contiene, con evidenza, due importanti affermazioni. La prima è che la Corte dei conti,

in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non può essere inquadrata diversamente che come Organo della Repubblica, e quindi non di una o un'altra delle entità che, a norma della Costituzione novellata, compongono la Repubblica italiana: essendo evidente, per necessità logica e giuridica, che a tutelare un interesse proprio della Repubblica può essere chiamato un organo proprio della Repubblica stessa e non altro.

La seconda è che tale tutela è riferita alla "unità economica" potendo quindi abbracciare anche la gestione da parte dei pubblici poteri di ciò che concerne il mondo dell'economia.

Dal quadro normativo qui sommariamente delineato, emergono chiaramente due linee parallele seguite dal legislatore, da qualche anno a questa parte, per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti.

La prima persegue l'obiettivo di porre la Corte al centro di una rete di controllo sulla finanza pubblica articolata in moduli e procedure diverse a seconda del soggetto e dell'attività da sottoporre a controllo: ciò che non solo è del tutto razionale ma risponde anche pienamente alle regole internazionali degli Istituti

superiori di controllo secondo cui è il controllo che si deve modellare sul controllato e non viceversa.

La seconda linea, di grande portata innovatrice, ha di mira l'effettività dei risultati del controllo, prevedendo che, ferma sempre ovviamente la scelta di ultima istanza del potere politico, esso abbia effetti suoi propri di rilevanza tale da poter incidere su gestioni in corso e poter anche avere l'effetto di far rimodellare le risorse pubbliche relative a tali gestioni.

Del tutto evidente, e condivisibile, in tale complessivo contesto riformatore è poi lo sforzo di ricomporre in un'armonica sintesi le voci plurime - e talora discordanti - delle varie sedi in cui la Corte articola la propria competenza. E' evidente, infatti, che se vi sono più sedi decisionali, equiordinate, che possono pronunciare in modo difforme e senza un punto centrale di raccordo e unificazione, ciò può portare a incertezze dell'azione amministrativa con ovvie ripercussioni negative.

A tale esigenza sopperisce l'art. 17, comma 31 della recente legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

Evidente è perciò lo scopo di fornire al cittadino un “servizio” di controllo molto più efficace di quello consistente in mere denunce costituite da relazioni tanto ricche di contenuti e di lavoro quanto, oggettivamente, povere di conseguenze concrete e percepibili.

E’ ora necessario che la Corte, tutta, dia fedele applicazione alle riforme introdotte dal legislatore.

Ed è altrettanto necessario completare e, se opportuno, rafforzare tali riforme perché a critiche poco informate o malevoli non appaiano come meri incidenti di percorso nella via che il Parlamento fa compiere alla Corte quale suo organo ausiliario.

Ma altrettanto indispensabile è garantire alla Corte la piena indipendenza dal Governo, sancita dall’art. 100 della Costituzione, assicurando l’indipendenza anche finanziaria di essa.

Indipendenza finanziaria, si badi, che non significa che la Corte possa, da sé stessa, stabilire il proprio budget, ma che questo sia direttamente e specificamente stabilito dal Parlamento. Così è per le Istituzioni superiori di controllo sostanzialmente di tutti i Paesi del mondo occidentale, ed è un requisito essenziale per la credibilità

internazionale dell'Istituto, in base alle regole dell'INTOSAI: organizzazione questa, com'è noto, che fa capo all'ONU, riunendo tutte le istituzioni superiori di controllo, ed alla quale l'Italia aderisce fin dal 1953 senza peraltro aver mai dato, sin qui, attuazione a tale precetto. Ciò nonostante che poco più di un anno fa vi sia stato, in tal senso, un o.d.g. del Senato votato insieme dalla maggioranza e dall'opposizione e accettato dal Governo e nonostante che la necessità di adempiere a tale precetto sia stata ribadita dalla conferenza internazionale di Lisbona di due anni fa e da quella di Budapest recentemente.

La realizzazione di tale indipendenza finanziaria ha l'ulteriore effetto positivo di prevenire ogni calunniosa insinuazione, comunque da respingere, che l'attività della Corte possa essere condizionata attraverso la dotazione finanziaria ad essa assegnata.

Ma l'indipendenza della Corte dei conti è anche un tassello del complessivo disegno costituzionale che richiede la massima attenzione.

La Corte, infatti, è posta dall'espressione letterale della Costituzione tra gli organi ausiliari del Governo: tale rapporto ausiliario, in base alle leggi vigenti, si estrinseca nel controllo sugli atti del Governo; nei controlli sulle

gestioni delle Amministrazioni dello Stato che hanno per loro natura esito collaborativo e che investono le Amministrazioni il cui coordinamento generale è di competenza della Presidenza del Consiglio. Si manifesta nel potere dato, dall'art. 3, comma 1, lett. L, della legge n. 20 del 1994 al Presidente del Consiglio di chiedere che la Corte sottoponga a controllo preventivo determinati atti; nei pareri da rendersi obbligatoriamente dalla Corte in materia di disegni di legge governativi che tocchino le competenze della Corte; nelle numerose leggi che prevedono la trasmissione di determinate relazioni di Ministri contemporaneamente al Parlamento e alla Corte.

La Corte, tuttavia, in forza della stessa tradizione storica oltre che di plurime affermazioni della Corte Costituzionale, è sicuramente organo ausiliario del Parlamento: essa si pone quindi come punto di snodo, tecnico, nel *continuum* Parlamento-Governo con una posizione, nel coordinamento della finanza pubblica, di sempre maggior rilievo via via che si procederà all'attuazione del federalismo fiscale.

E' perciò essenziale che la Corte conservi l'attuale posizione di uguale contiguità a Parlamento e Governo, mantenendosi tale delicato equilibrio.

Ancor più occorre riflettere essendo la Corte investita anche, per dettato costituzionale, di funzioni giurisdizionali di rilievo e molteplici, tra le quali rientra pure – secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale – l'annuale giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato che viene presentato alla Corte dal Ministro dell'Economia ed il cui esito viene trasmesso poi al Parlamento.

Nel vigente sistema normativo recato dalla legge n. 15 del 2009 è funzione del Presidente della Corte definire la c.d. “politica d'Istituto” egli deve essere perciò anche garante della posizione di indipendenza della Corte nel concreto esercizio delle funzioni e di ciò deve dare garanzia con l'intera storia personale e professionale.

Di tutto ciò certamente si tiene conto da parte degli organi preposti alla nomina del Presidente e, ancor prima, dalla stessa procedura normativa di scelta tra tutti coloro che, per eminente storia pregressa, esperienze maturate, personalità di spicco offrono sicuro affidamento: procedura di scelta complessa che involge giustamente più organi e che, non a caso, culmina nel decreto del Capo dello Stato quale elemento non formale ma di garanzia.

Sulla via del consolidamento delle riforme occorre, altresì, chiudere il cerchio dello svolgersi del controllo sulle gestioni, così che vi sia un punto fermo e certo al concludersi di esso e al contempo vi sia reale tutela dell'interesse oggettivo dell'Amministrazione, come tale e non nella persona di suoi singoli agenti, ad ottenere valutazioni finali oggettive e non più discutibili: da farsi tutto ciò in piena aderenza ai principi fissati sul tema dell'intangibilità di pronunce di controllo della Corte, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 470 del 1998, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5762 del 1998 e dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 3053 del 19 giugno 2008.

Posizioni intellettuali contrarie a tale auspicata e necessaria normativa poggiano, se provenienti dall'interno dell'Istituto, prevalentemente su una scarsa riflessione o su posizioni preconcepite e se provenienti dall'esterno su timori, giuridicamente del tutto infondati, di invasione di competenze riservate ad altri giudici.

Un processo di perfezionamento della riforma dei controlli della Corte è necessario che abbia ben presente che la Corte sarà inevitabilmente sempre più coinvolta nell'attuazione e nell'applicazione del disegno di

federalismo fiscale, tanto per il controllo di flussi e risultati finanziari quanto per dare a Parlamento e Governo giuridica certezza degli esiti, in termini di efficienza ed efficacia, conseguenti alle attività poste in essere per la concreta attuazione di tale disegno riformatore.

E' ovvio che un disegno tanto innovatore riguardo alle funzioni che devono essere svolte dalla Corte esige, per poter essere tradotto in fatti concreti, un'innovazione altrettanto forte della *governance* dell'Istituto e delle linee di azione del Consiglio di Presidenza sul quale grava la sola ma pesante responsabilità di gestire funzioni e carriera dei magistrati: non è pensabile che azioni da svolgersi, individuazione dei soggetti più adatti a determinati compiti, in presenza di esperienze e attitudini professionali diversificate, possano, se si vuole raggiungere lo scopo prefisso, essere decise attraverso procedure meccanicistiche o formalistiche. Procedure di tal genere possono anche rispondere all'aspettativa del singolo che tuttavia deve cedere di fronte all'interesse dell'Istituto e del Paese ad ottenere il migliore esercizio possibile delle funzioni affidate dalla legge alla Corte.

Solo pochi giorni fa il Procuratore Generale della Cassazione, nel corso dell'inaugurazione dell'anno

giudiziario della Suprema Corte ha stigmatizzato che “si ha la sensazione che taluni magistrati impegnino le proprie energie a contrastarsi reciprocamente più che a contrastare la criminalità. Si tratta - ha soggiunto il Procuratore Generale - di esigue minoranze che tuttavia destano preoccupazione, anche perché la loro esistenza è sinonimo di una negativa evoluzione di costume e mentalità”.

Analoga osservazione - *mutatis mutandis* per quanto attiene alle funzioni - può farsi per i magistrati della Corte. Ciò può apparire sorprendente considerato il numero, meno di 500 in totale, dei magistrati della Corte: sarebbe perciò da immaginare che un numero talmente più basso rispetto alla magistratura ordinaria porti a rendere molto più facile individuare e condividere gli obiettivi e i metodi da perseguire per il migliore esercizio delle funzioni quale servizio da rendersi all’Istituto e al Paese.

Ciò sarebbe del tutto logico se ci si muovesse su direttrici avulse da preconcetti o da posizioni ideologiche ma l’affidarsi solo al raziocinio ed al senso di equilibrio istituzionale che in un tempo lontano era quasi un pre-

requisito per l'essere magistrati oggi sembra divenuto merce rara.

Certamente il Consiglio di Presidenza ha la piena consapevolezza che solo attraverso una migliore gestione del personale di magistratura della Corte dei conti si può ottenere il migliore servizio reso dalla Corte ai cittadini.

Mi piace qui ricordare che il 17 novembre 2008, in occasione del cinquantesimo anniversario della legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente Conso, nel suo memorabile discorso, ebbe ad affermare "chi chiede od accetta di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non può non avere a cuore le sorti ed il prestigio della magistratura, quelle e questo strettamente legati al buon andamento dell'amministrazione della giustizia".

E' mio profondo convincimento che attraverso l'ottimale esercizio delle proprie funzioni la Corte possa rendere un servizio quanto mai utile al Paese.

La Corte, nelle sue due componenti ugualmente essenziali dei magistrati e dei funzionari, deve sentire ed esprimere l'orgoglio di essere organo ausiliario del Parlamento e del Governo: organo cioè che, per definizione

data dalla Costituzione, deve essere di aiuto ai supremi organi dello Stato e quindi utile a tal fine.

Così che ciascun magistrato prima di compiere qualsiasi attività deve chiedersi se essa sia non solo conforme alla legge ma se sia effettivamente utile.

Attività utile all'Istituto perché questo, nel suo complesso, possa concretamente rispondere a quanto il Parlamento si attende da esso e, attraverso ciò, corrisponda alle attese dei cittadini.

Attività utile nella sua effettività e visibilità così da essere riconosciuta con sicurezza come scevra da interessi di parte o da posizioni preconcrete che possono talora portare fino a un danno sostanziale per l'Istituto o a sintomi di autolesionismo.

La mia speranza è che attraverso una presa di coscienza serena e concorde la Corte possa occupare il posto di assoluto rilievo che le compete tra le sinergie plurime che concorrono al bene comune.

Il mio augurio è che quella speranza possa trovare sintonia con la volontà del Parlamento e del Governo ed è tale auspicio che sottometto a Lei, Signor Presidente della



Repubblica, primo magistrato e supremo garante della
Costituzione.



TABELLE



INDICE DELLE TABELLE

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO	37
SEZIONE DELLE AUTONOMIE	41
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	45
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.....	49
SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA	57
SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO	65
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE	69
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA	75
SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIA	79
SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E IN MATERIA PENSIONISTICA	83
PERSONALE.....	91



SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DI CONTROLLO

Sezioni riunite in sede di controllo

<i>Deliberazione</i>	<i>Oggetto</i>
11/CONTR/CL/09	Relazione 2009 sul costo del lavoro pubblico.
12/CONTR/RQ/09	Relazione sulle leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2009 (I Quadrimestrale 2009).
23/CONTR/2009	Decisione nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2008.
24/CONTR/2009	Decisione nel giudizio sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2008.
25/CONTR/2009	Decisione nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2008.
26/CONTR/D.REL-S/09	Decisione nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'es. fin. 2008 e sui conti ad esso allegati dell'Amm.ne autonoma dei Monopoli di Stato, degli Archivi notarili, della Cassa delle ammende, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
29/CONTR/09	Aspetti applicativi dell'art. 11 comma 2 e 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per quanto riguarda il controllo sulle Amministrazioni statali.
36/CONTR/PRG/09	Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2010.
37/CONTR/PRG/09	Programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo per l'anno 2010.
39/CONTR/Q.COMP/09	D.P.C.M. 9 agosto, di individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
40/CONTR/RQ/09	Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio agosto 2009 (II Quadrimestrale 2009).
41/CONTR/Q.COMP/09	Modalità di svolgimento dell'attività di controllo sulla contrattazione integrativa anche in applicazione delle norme contenute nel d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 - questione di orientamento generale ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Audizioni

<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
12 febbraio 2009	Elementi per l'audizione in materia di federalismo fiscale - Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati).
18 febbraio 2009	Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni - 6 ^a Commissione - Finanze e tesoro del Senato della Repubblica,.
8 aprile 2009	Elementi per l'audizione in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (A.S. 1397) – V Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica.
23 giugno 2009	Elementi per l'Audizione sullo schema di decreto legislativo di attuazione alla delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15 - I ^a Commissione - Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
21 luglio 2009	Elementi per l'audizione sul "Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013" - Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato.
22 settembre 2009	Indagine conoscitiva concernente il disegno di legge C. 2555 " Legge di contabilità e finanza pubblica" - V Commissione Bilancio Camera dei Deputati.
15 ottobre 2009	Audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.



III° Collegio

<i>Delibera</i>	<i>Contratto/Esito</i>	<i>Comparto</i>	<i>Deposito</i>
1/09	Ipotesi di CCNL relativo al personale comparto Scuola biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Scuola	23 gen. 2009
3/09	Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Ministeri biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Ministero	6 feb. 2009
4/09	Ipotesi di CCNL per il personale del comparto Agenzie fiscali per il biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Agenzia fiscali	9 feb. 2009
5/09	Ipotesi di accordo per CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente del comparto degli Enti pubblici non economici quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	Enti pubblici non economici	23 feb. 2009
6/09	Ipotesi di accordo per CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Enti pubblici non economici	5 mar. 2009
8/09	Ipotesi di accordo per CCNL per il personale del comparto Università per il biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Università	16 mar. 2009
19/09	Ipotesi di accordo per CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	Istituti ed enti di ricerca e sperim.	25 mag. 2009
19/09	Ipotesi di accordo per CCNL per il personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Istituti ed enti di ricerca e sperim.	25 mag. 2009
27/09	Ipotesi di accordo per CCNL per il personale non dirigente del comparto del Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva ad esclusione dell'art. 10	SSN	10 lug. 2009
28/09	Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	SISAC	15 lug. 2009
28/09	Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	SISAC	15 lug. 2009
28/09	Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	SISAC	15 lug. 2009
31/09	Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	Regioni e autonomie locali	30 lug. 2009
32/09	Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	Presidenza del Consiglio dei Ministri	3 ago. 2009
34/09	Ipotesi di accordo sottoscritta il 4 giugno 2009 relativa al personale non dirigente del comparto del Ssn per il biennio economico 2008-2009 – testo contrattuale di modifica dell'art. 10. Certificazione positiva	SSN	16 set. 2009
35/09	Ipotesi di accordo nazionale quadro di modifica alla quantificazione ed alla ripartizione delle prerogative sindacali spettanti alle confederazioni ed alle organizzazioni rappresentative del personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni. Certificazione positiva	CCNQ	14 ott. 2009
38/09	Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale non dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economica e del lavoro (CNEL) per il biennio economico 2008-2009. Certificazione positiva	CNEL	23 nov. 2009
42/09	Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale non dirigente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva	ENAC	23 dic. 2009



SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Settore coordinamento delle Sezioni regionali di controllo

<i>Deliberazione</i>	<i>Deposito</i>	<i>Oggetto</i>
3/2009/IADC	23 mar. 2009	Approvazione della Relazione di sintesi relativa al controllo delle sezioni regionali sui bilanci di previsione 2007 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., l. n.266/2005 e del Notiziario sui controlli eseguiti dalle sezioni regionali di controllo sui bilanci di previsione 2007, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss, legge n. 266/2005.
6/AUT/2009/INPR	7 mag. 2009	Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e questionari allegati (questionario per le province; questionario per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionario per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti).
7/SEZAUT/2009/QMIG	8 mag. 2009	Questione di massima della Sezione delle Autonomie in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti l'incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, in seguito alle novità introdotte dalla legge di conversione n. 2/2009 che ha aggiunto alla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 bis.
8/SEZAUT/2009/QMIG	22 giu. 2009	Questione di massima della Sezione delle Autonomie in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 7 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: verifica della veridicità della certificazione trasmessa dai Comuni al Ministero dell'Interno attestante il mancato gettito ICI; e all'interpretazione dell'art. 1, comma 2, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: estendibilità dell'esonerazione fiscale con regolamenti o delibere comunali.
9/SEZAUT/2009/INPR	3 lug. 2009	"Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo".
11/SEZAUT/2009/IADC	28 lug. 2009	Relazione di sintesi e notiziario relativi al controllo delle Sezioni regionali sui rendiconti 2006ex art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005.
12/SEZAUT/2009/IADC	28 lug. 2009	Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2008 ed i questionari allegati (Questionario per le province; Questionario per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; Questionario per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).
13/SEZAUT/2009/INPR	28 lug. 2009	Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008.
16/SEZAUT/2009/QMIG	13 nov. 2009	Interpretazione art. 1 commi 562 e 557 della L.296/2006
17/SEZAUT/2009/QMIG	13 nov. 2009	Interpretazione artt. 19 del D.Lgs. 504/1992 ed art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito nella L. 31/2008.
18/SEZAUT/2009/QMIG	17 nov. 2009	Interpretazione art. 41 co.4 della L.448/2001.
19/SEZAUT/2009/QMIG	17 nov. 2009	Interpretazione art. 5 commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n.3253/2002.
20/SEZAUT/2009/QMIG	23 nov. 2009	Interpretazione art. 71 del D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008.
21/SEZAUT/2009/QMIG	27 nov. 2009	Interpretazione art. 1 co. 562 della L.296/2006.
22/SEZAUT/2009/QMIG	1 dic. 2009	Interpretazione art. 2 co.551 della L.244/2007.



Settore Referto al Parlamento

<i>Deliberazione</i>	<i>Deposito</i>	<i>Oggetto</i>
1 /2009/INPR	2 mar. 2009	Programma di lavoro per il referto da rendere al Parlamento nel 2009 in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale, alle verifiche sul rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, relativamente agli esercizi 2007 e 2008.
2 /2009/INPR	2 mar. 2009	Programma di lavoro per il referto da rendere al Parlamento nel 2009 in ordine all'andamento complessivo della finanza locale negli esercizi 2007 e 2008, agli equilibri di bilancio, alle verifiche sul rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
4/2009/IADC	4 mag. 2009	Relazione sull'andamento della gestione finanziaria delle Province negli esercizi finanziari 2006 e 2007 e dell'andamento di cassa 2008.
5/2009/IADC	4 mag. 2009	Richiesta Consuntivi 2008.
10/2009/IADC	28 lug. 2009	Relazione concernente il controllo eseguito sui rendiconti della gestione finanziaria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007.
14/2009/IADC	25 set. 2009	Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali negli esercizi finanziari 2007 e 2008.
15/2009/IADC	25 set. 2009	Relazione al Parlamento sulla finanza regionale per gli esercizi 2007-2008.
23/2009/INPR	30 dic. 2009	Programma di lavoro per il referto da rendere al Parlamento nel 2010 in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale negli esercizi 2008 e 2009.
24/2009/INPR	30 dic. 2009	Programma di lavoro per il referto da rendere al Parlamento nel 2010 in ordine all'andamento complessivo della finanza locale negli esercizi 2008 e 2009.



SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Deliberazioni 2009 - n° 28 -

Deliberazione	Deposito	Argomento
1/2009/G	20 feb. 2009	Relazione concernente l'indagine su " Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra".
2/2009/G	20 feb. 2009	Relazione concernente lo Stato di avanzamento del progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia.
3/2009/G	4 mar. 2009	Relazione concernente l'indagine sull'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti a favore delle Amministrazioni dello Stato.
4/2009/G	20 mar. 2009	Relazione concernente l'indagine sulla gestione delle "strutture di missione".
5/2009/G	27 MAR. 2009	Relazione concernente l'indagine sui " Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico e la difesa del suolo (legge n. 179/2002 e legge n. 326/2003, art. 32, commi 9 e 10)".
6/2009/G	27 mar. 2009	Relazione concernente l'attuazione della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 62, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell'Area I.
7/2009/G	3 apr. 2009	Relazione concernente lo "Stato di attuazione dell'Asse Viario Marche - Umbria Quadrilatero di penetrazione interna".
8/2009/G	6 apr. 2009	Relazione concernente "Stato di attuazione delle norme interne di riordino degli organismi collegiali".
9/2009/G	13 mag. 2009	Relazione concernente l'indagine su "Interventi agevolativi per il settore aeronautico".
10/2009/G	12 giu. 2009	Relazione concernente l'attuazione del progetto "Polizia di prossimità".
11/2009/G	19 giu. 2009	Relazione sulla gestione delle risorse allocate in partite di spesa del bilancio dello stato che presentano elementi di criticità.
12/2009/G	26 giu. 2009	Relazione concernente lo "Stato di attuazione della Ferrovia Alifana".
13/2009/G	2 lug. 2009	Relazione concernente l'indagine su "Funzionamento e risorse utilizzate dall'IPI".
14/2009/G	23 lug. 2009	Relazione concernente gli interventi infrastrutturali per la realizzazione delle autostrade del mare .

15/2009/G	2 ott. 2009	Gestioni sottese ai titoli di spesa emessi e non pagati negli esercizi 2007 e 2008.
16/2009/G	13 ott. 2009	Relazione concernente - "Attività ispettiva del Ministero del lavoro: analisi dell'evoluzione del sistema normativo e di regolazione, della sua applicazione sul territorio e dei risultati conseguiti nel contrasto al lavoro nero ed irregolare e per l'emersione del sommerso".
17/2009/G	19 ott. 2009	Relazione relativa all'indagine di controllo "Interventi di recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale".
18/2009/G	5 nov. 2009	Relazione concernente la "Gestione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo destinate al settore cinematografico".
19/2009/G	11 nov. 2009	Relazione concernente l'indagine su "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale ex sito industriale Bagnoli Coroglio".
20/2009/G	19 nov. 2009	Relazione concernente - "Indagine sullo stato di attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001 - Cofinanziamento di iniziative di sviluppo turistico territoriale".
21/2009/G	18 dic. 2009	Relazione concernente- Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione.
22/2009/G	28 dic. 2009	Relazione concernente la gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo sanitario nazionale
23/2009/G	29 dic. 2009	Programma delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per il triennio 2010 - 2012
24/2009/G	29 dic. 2009	Relazione concernente gli "Esiti dei finanziamenti per il ponte sullo Stretto di Messina".
25/2009/G	30 dic. 2009	Programma delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2010.
26/2009/G	30 dic. 2009	Gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero dell'Interno e le Autonomie territoriali.
27/2009/G	30 dic. 2009	Gestione delle risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
28/2009/G	30 dic. 2009	Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche.



SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA'
SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato

Deliberazioni 2009 - n° 24 -

Deliberazione	Deposito	Ufficio che deferisce	Argomento
1/2009/P	9 gen. 2009	Sezione Regionale Sardegna	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Liquidazione del trattamento pensionistico definitivo.
2/2009/P	18 feb. 2009	Servizi alla persona e beni culturali	Ministero per i beni e le attività culturali - Conferimento di incarico di livello generale.
3/2009/P	5 mar. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale.
4/2009/P	12 mar. 2009	Economia e finanze	Pensioni civili. Liquidazione trattamento pensionistico con a base la retribuzione percepita con l'incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, d.l.vo n. 165/2001.
5/2009/P	12 mar. 2009	Economia e finanze	Pensioni militari. Liquidazione di pensione privilegiata ordinaria ed indennità di ausiliaria.
6/2009/P	30 apr. 2009	Istituzionali	Rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze.
7/2009/P	29 mag. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - conferimento di incarico di reggenza.
8/2009/P	29 mag. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - conferimento di incarico di reggenza.
9/2009/P	29 mag. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - conferimento di incarico di reggenza.
10/2009/P	19 giu. 2009	Sezione Regionale Sardegna	Prefetto di Oristano. Conferimento incarico di reggenza.
11/2009/P	22 giu. 2009	Attività produttive	In tema di revoca e conferimento di incarico di livello dirigenziale di prima fascia.
12/2009/P	2 lug. 2009	Servizi alla persona e beni culturali	Regolamento recante la revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione.
13/2009/P	27 lug. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di conferimento di incarichi dirigenziali.
14/2009/P	27 lug. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di conferimento di incarichi dirigenziali.

15/2009/P	4 ago. 2009	Istituzionali	In tema di Concessione assegno vitalizio ex L. 440/1985.
16/2009/P	21 set. 2009	Servizi alla persona e beni culturali	Decreto di approvazione del contratto di fornitura di dosi di vaccino antinfluenzale A (H1N1).
17/2009/P	19 ott. 2009	Istituzionali	Conferimento di incarichi dirigenziali.
18/2009/P	9 nov. 2009	Servizi alla persona e beni culturali	Conferimento di incarichi dirigenziali.
19/2009/P	10 nov. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	Procedure di affidamento in materia di contratti pubblici.
20/2009/P	25 nov. 2009	Infrastrutture e assetto del territorio	Ambito applicativo dell'art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.
21/2009/P	1 dic. 2009	Sezione Regionale Marche	Approvazione del contratto di appalto della gestione del servizio di ristorazione della mensa di servizio per il personale della Polizia penitenziaria.
22/2009/P	1 dic. 2009	Sezione Regionale Veneto	Approvazione del contratto di appalto del servizio di ristorazione collettiva per il personale di Polizia penitenziaria.
23/2009/P	1 dic. 2009	Sezione Centrale di controllo legittimità II Presidente	Assoggettamento al controllo preventivo di legittimità dell'ordinanza n. 3794/2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante misure per il rilancio dell'immagine dell'Italia e del settore turistico.
24/2009/P	28 dic. 2009	Servizi alla persona e beni culturali	Applicazione dell'art.17, commi 30 e 30 bis del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, ad Università ed enti di ricerca.

Attività degli uffici centrali di controllo

Ufficio		Giacenza al 1/1	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31/12	Rilievi emessi
Preventivo		236	15.397	15.137	496	1.436
Successivo	Pensioni militari	46.432	14.783	12.716	48.499	1.784
	Pensioni civili	26.325	2.552	2.572	26.305	678
TOTALE		72.993	32.732	30.425	75.300	3.898

Atti di governo n° 84

<i>Uffici di controllo</i>	<i>n. atti</i>
Min. istituzionali	38
Min. economico-finanziari	8
Min. per le attività produttive	6
Min. infrastrutture e territorio	13
Min. per i servizi alla persona e beni culturali	19

<i>Atto</i>	<i>Ministero</i>	<i>Oggetto</i>
D.M. 10 dic. 2008	Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Disciplina igienica imballaggi- acciai inossidabili.
D.P.R. 20 gen. 2009	MIUR	Organizzazione MIUR.
D.P.R. 14 gen. 2009	MIUR	Riorganizzazione uffici diretta collaborazioni MIUR.
D.P.R. 20 gen. 2009	PCM	Riordino Commissione pari opportunità.
D.M. 19 dic. 2009	Interno	Formazione carriera prefettizia.
D.M. 30 gen. 2009	Sviluppo Economico	Fondo garanzia assicurazione e riassicurazione.
D.P.R. 18 feb. 2009	Sviluppo Economico	Risarcimento danni circolazione stradale.
D.P.C.M. 23 feb. 2009	PCM	Contrassegno SIAE.
D.M. 17 feb. 2009	Economia e Finanze	Intermediari finanziari.
D.P.R. 3 mar. 2009	Difesa	Cause servizio personale missioni militari estero.
D.M. 6 mar. 2009	Economia e Finanze	Iva e accise merci importate.
D.P.R. 25 feb. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Organizzazione Agenzia nazionale sicurezza ferrovie.
D.P.R. 25 feb. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Statuto Agenzia sicurezza delle ferrovie.
D.P.R. 25 feb. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Agenzia nazionale sicurezza delle ferrovie.

D.P.R. 6 feb. 2009	Politiche Europee	Detergenti - Esecuzione disposizioni CE.
D.P.C.M. 10 mar. 2009	PCM	Istituzione Osservatorio nazionale sulla Famiglia.
D.P.R. 20 mar. 2009	MIUR	Riassetto scuola infanzia e primo ciclo.
D.P.R. 20 mar. 2009	MIUR	Riorganizzazione rete scolastica.
D.I. 5 mar. 2009	Affari Esteri	Contributi creazione cattedre lingua italiana.
D.I. 23 dic. 2008	Giustizia	Indennizzo vittime di reato.
D.M. 1 apr. 2009	Economia e Finanze	Principi contabili internazionali - reddito soggetti.
D.I. 30 mar. 2009	Beni culturali	Prova idoneità qualifica restauratore beni culturali.
D.P.C.M. 31 mar. 2009	PCM	Dati sensibili e giudiziari da parte della PCM.
D.P.R. 2 apr. 2009	Sviluppo Economico	Rendimento energetico in edilizia.
D.M. 1 apr. 2009	Sviluppo Economico	Imprese di assicurazione e riassicurazione.
D.P.R. 31 mar. 2009	Politiche Europee	Formazione gente di mare.
D.P.R. 16 apr. 2009	Funzione Pubblica	Accordo Sindacale Forze polizia.
D.P.R. 16 apr. 2009	Funzione Pubblica	Concertazione Forze armate.
D.M. 14 apr. 2009	Ambiente	Monitoraggio corpi idrici.
D.P.R. 5 mag. 2009	PCM	Borse studio vittime terrorismo, e superstiti.
D.M. 15 mag. 2009	Giustizia	Compensi ai custodi beni pignorati.
D.I. 9 apr. 2009	Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Alimenti per lattanti.
D.P.R. 5 mag. 2009	PCM	Anagrafe e stato civile.
D.M. 26 mag. 2009	Giustizia	Notificazioni telematiche processo civile.
D.P.R. 29 mag. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Formazione professionale settore autotrasporto.
D.P.R. 29 mag. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Aggregazioni imprenditoriali settore autotrasporto.
D.I. 26 mag. 2009	Beni culturali	Definizione criteri di qualità insegnamento del restauro.
D.M. 26 mag. 2009	Beni culturali	Definizione profili competenza restauratori.

D.I. 15 mag. 2009	Beni culturali	Attuazione art. 63, c.2, d.l.vo 42/2004.
D.P.R. 28 mag. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Codice navigazione marittima, licenziamento piloti.
D.M. 22 giu. 2009	Economia e Finanze	Dotazione organiche Ufficiali Corpo Guardia Finanza.
D.P.R. 22 giu. 2009	MIUR	Coordinamento norme valutazione alunni.
D.P.R. 22 giu. 2009	Difesa	Organizzazione CUFA.
D.P.R. 22 giu. 2009	Difesa	Concessione e/o perdita decorazioni valor militare.
D.M. 2 lug. 2009	Giustizia	Misure compensative per esercizio Dottore Agronomo e Dottore Forestale.
D.P.R. 2 lug. 2009	Beni culturali	Riorganizzazione Ministero Beni Culturali e uffici diretta collaborazione.
D.P.R. 22 giu. 2009	MIUR	Organici ATA nelle istituzioni scolastiche.
D.P.R. 28 mag. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Revisione disciplina tasse dei marittimi.
D.P.R. 22 giu. 2009	Interno	Modifiche organizzazione Amministrazione Pubblica Sicurezza.
D.I. 3 lug. 2009	Difesa	Iscrizione a Registro nazionale imprese di armamenti.
D.I. 19 giu. 2009	Sviluppo Economico	Riscossione sanzioni pecuniarie - Codice Assicurazioni private.
D.P.R. 13 lug. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Riorganizzazione Consulta generale Albo nazionale autotrasportatori.
D.P.C.M. 24 lug. 2009	PCM	Criteri assegnazione Premio G. Matteotti.
D.P.R. 22 lug. 2009	Politiche Agricole	Riorganizzazione Ministero Politiche Agricole.
D.I. 30 lug. 2009	Economia e Finanze	Attivazione art. 61 7L. 133/08 e art. 2 L. 181/08.
D.I. 5 ago. 2009	Economia e Finanze	Agevolazioni fiscali al bioetanolo agricolo.
D.P.R. 30 lug. 2009	MIUR	Riconoscimento titoli studio accademici.
D.M. 7 ago. 2009	MIUR	Tirocinio per Dottori commercialisti.
D.M. 26 mag. 2009	Ambiente	Piani emergenza interna - Consultazione personale lavorativo.
D.M. 24 lug. 2009	Ambiente	Piani emergenza esterni - Consultazione popolazione.
D.P.R. 3 ago. 2009	Ambiente	Riorganizzazione Ministero Ambiente.

D.M. 1 set. 2009	Infrastrutture e Trasporti	Immatricolazione autoambulanze.
D.P.R. 3 ago. 2009	Difesa	Organizzazione Ministero Difesa.
D.M. 15 set. 2009	Interno	Sicurezza sussidiaria porti, stazioni ferroviarie ecc.
D.M. 2 ott. 2009	Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Indennizzo soggetti affetti sindrome di talidomide.
D.P.R. 13 ott. 2009	Beni culturali	Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani".
D.P.R. 30 ott. 2009	Difesa	Determinazione danno vittime terrorismo e stragi.
D.M. 29 ott. 2009	Economia e Finanze	Sistema informatizzato D.leg.vo 504/1995 art. 21.
D.M. 18 set. 2009	Economia e Finanze	Disciplina concorsi e pronostici su base sportiva.
D.M. 27 ott. 2009	Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Imballaggi sostanze alimentari.
D.P.C.M. 20 nov. 2009	PCM	Statuto CRI modifica art. 51, comma 2.
D.P.C.M. 12 nov. 2009	PCM	Compenso tabaccai per tasse automobilistiche.
D.P.R. 12 nov. 2009	Difesa	Organizzazione UITS.
D.P.R. 12 .nov. 2009	Difesa	Organizzazione Lega navale italiana.
D.P.R. 12 nov. 2009	Difesa	Organizzazione UNUCI.
D.M. 11 nov. 2009	Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Recepimento direttive CE, n. 60; 84; 128 /2008.
D.P.R. 24 nov. 2009	Interno	Ministero Interno Uffici dirigenziali e personale Amministrazione civile.
D.P.R. 4 dic. 2009	Difesa	Riordino casse militari.
D.P.C.M. 4 dic. 2009	Presidenza C.M.	Fondo avvocati e procuratori dello Stato.
D.P.C.M. 4 dic. 2009	Presidenza C.M.	Ripartizione oneri tra avvocati e procuratori Stato.
D.P.C.M. 4 dic. 2009	Presidenza C.M.	Fondo perequativo personale amministrativo Avvocatura dello Stato.
D.P.R. 4 dic. 2009	Affari Esteri	Ministero Affari Esteri - Uffici diretta collaborazione.
D.M. 18 dic. 2009	Innovazione	Fasce orarie reperibilità dipendenti pubblici in caso assenza malattia.
D.P.C.M. 19 nov. 2009	Presidenza C.M.	Legge 246/2005 art. 14, c.5, verifica impatto di regolamentazione.



SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE
IN VIA ORDINARIA

Sezione controllo Enti

Attività di referto 2009	
Enti controllati al 31/12/09:	346
Enti sui quali si è riferito	233
Referti al Parlamento	96
Altre deliberazioni (istruttorie, di programma, ecc.)	3

(*) nel numero degli enti (346) sono compresi la SIAE e la Giunta Storica Nazionale (GSN), Istituto per l'Oriente (IPO) e 23 ordini professionali per i quali il controllo è sospeso e n. 4 società per i quali sono pervenuti DPCM di assoggettamento datati 23 ottobre 2009.

Deliberazione	Deposito	Oggetto
1/2009	28 gen. 2009	Programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2009.
2/2009	5 feb. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. per l'esercizio 2007.
3/2009	28 gen. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, per l'esercizio 2007.
4/2009	29 gen. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per gli esercizi 2005 e 2006.
5/2009	23 feb. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENI S.p.A., per gli esercizi 2006 e 2007.
6/2009	23 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici e odontoiatri (ENPAM) per l'esercizio 2007.
7/2009	23 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l'esercizio 2007.
8/2009	23 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Coni Servizi S.p.A. per l'esercizio 2007.
9/2009	3 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) per l'anno 2007.
10/2009	23 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro di formazione studi - FORMEZ - esercizio 2007.
11/2009	12 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.a. per l'esercizio 2007.



12/2009	11 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Registro italiano dighe (RID) - esercizi 2004, 2005, 2006 (1 gennaio - 3 ottobre).
13/2009	10 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2007.
14/2009	23 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per l'esercizio 2007.
15/2009	27 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2007 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).
16/2009	23 apr. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri (FASC) per gli esercizi 1998-2007.
17/2009	3 apr. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Generale d'Informatica (SOGEL) S.p.A. per gli esercizi 2006 e 2007.
18/2009	3 apr. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.C.p.A.) per l'esercizio finanziario 2007.
19/2009	27 mar. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INAIL per gli esercizi 2006 e 2007.
20/2009	5 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per gli esercizi 2005/2007.
21/2009	29 apr. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a., per l'esercizio finanziario 2007.
22/2009	4 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della "CON.S.A.P. - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A." per l'esercizio 2007.
23/2009	4 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., per l'esercizio 2007.
24/2009	29 apr. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per l'esercizio 2007.
25/2009	13 mag. 2009	Relazione sul risultato della gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) per l'esercizio 2007.
26/2009	13 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2006 e 2007.
27/2009	28 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati (EPPI) relativa all'esercizio 2007.
28/2009	14 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per l'esercizio 2007.
29/2009	11 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2007.
30/2009	22 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) per l'esercizio 2007.
31/2009	28 mag. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per gli esercizi dal 1999 al 2007.
32/2009	9 giu. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Studi Romani per l'esercizio 2007.
33/2009	8 giu. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti per gli esercizi 2006 e 2007.
34/2009	11 giu. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per gli esercizi 2006 e 2007.



35/2009	30 giu. 2009	Relazione sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del "Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste" per l'esercizio 2007.
36/2009	13 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), per l'esercizio 2007.
37/2009	30 giu. 2009	Assoggettamento al controllo della Corte dei conti della gestione finanziaria del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, con sede in Portici.
38/2009	30 giu. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.) per l'esercizio 2007.
39/2009	20 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - esercizio 2007.
40/2009	13 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Italiana per le Imprese all'Estero S.p.A. (SIMEST) per l'esercizio 2007.
41/2009	8 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) per gli esercizi dal 1999 al 2006.
42/2009	21 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) per l'esercizio 2007.
43/2009	24 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Gestore dei servizi elettrici GSE s.p.a. per l'esercizio 2007.
44/2009	9 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. per l'esercizio 2007.
45/2009	6 ago. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato per l'intervento nella SIR e in settori di alta tecnologia per gli esercizi 2006 e 2007 e con aggiornamenti al 30 giugno 2008.
46/2009	20 lug. 2009	Relazione relativa al controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPAEL), per l'esercizio 2007.
47/2009	20 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM) "Francesco Severi" relativa all'esercizio 2007.
48/2009	24 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per l'esercizio finanziario 2007.
49/2009	21 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), per l'esercizio 2007.
50/2009	27 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2007.
51/2009	24 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia Nazionale dei Lincei per gli esercizi 2006/2007.
52/2009	30 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Agenzia del Demanio per l'esercizio 2008.
53/2009	24 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i Dipendenti dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l'esercizio 2007.
54/2009	29 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e Finanze - settore finanze - per gli esercizi dal 2001 al 2007.
55/2009	24 lug. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SO.G.I.N. S.p.A.), per l'esercizio 2007.
56/2009	3 ago. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli esercizi 2007 e 2008.



57/2009	13 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del centro internazionale radio medico (CIRM) per gli esercizi 2007 e 2008.
58/2009	16 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP) relativa all'esercizio finanziario 2008.
59/2009	9 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2008.
60/2009	9 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Tirrenia di navigazione S.p.A. per l'esercizio 2008.
61/2009	20 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) per gli esercizi finanziari 2004-2007.
62/2009	22 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.
63/2009	16 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 2008.
64/2009	21 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per gli esercizi 2007 e 2008.
65/2009	22 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2008 dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD).
66/2009	22 ott. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'E U R S.p.A. (già Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma) per gli esercizi 2007 e 2008.
67/2009	9 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per l'esercizio 2007.
68/2009	9 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (I.I.T.) per l'esercizio finanziario 2007.
69/2009	24 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per gli esercizi 1999-2007.
70/2009	9 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari Italia (ONAOI) per l'esercizio 2008.
71/2009	23 nov. 2009	Relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia per gli esercizi 2000-2006.
72/2009	17 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione di Italia Lavoro S.p.A. per l'esercizio 2008.
73/2009	17 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Nazionale del Notariato per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.
74/2009	16 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2008.
75/2009	27 nov. 2009	Assoggettamento al controllo della Corte dei conti della gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
76/2009	1 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici per l'esercizio 2007.
77/2009	27 nov. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie del Consorzio dell'Adda, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio del Ticino, per gli esercizi dal 2004 al 2007.

78/2009	1 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per l'esercizio 2007.
79/2009	22 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, per l'esercizio 2008.
80/2009	1 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per l'esercizio 2008.
81/2009	15 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2007.
82/2009	3 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), per gli esercizi 2005/2007.
83/2009	10 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza per l'esercizio 2007.
84/2009	14 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club Alpino Italiano(C.A.I.) per gli esercizi dal 2006 al 2008.
85/2009	8 gen. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", per l'esercizio 2008.
86/2009	15 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INAIL per l'esercizio 2008.
87/2009	22 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2006 delle seguenti Autorità portuali: Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Olbia Golfo Aranci, Palermo, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia.
88/2009	18 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito per l'esercizio 2008 sulla gestione finanziaria di I.N.RI.M. Istituto nazionale di ricerca metrologica.
89/2009	18 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'"Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea" , per l'esercizio 2008.
92/2009	22 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni relative agli esercizi 2007 e 2008 della Cassa ufficiali dell'Esercito, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (gestione sottufficiali Esercito e Carabinieri; gestione truppa Carabinieri), della Cassa ufficiali della Marina militare e della Cassa sottufficiali della Marina militare.
93/2009	29 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.a. per l'esercizio 2008.
94/2009	28 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2008.
95/2009	18 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), per l'esercizio 2008.
96/2009	8 gen. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale d'assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli esercizi dal 2003 al 2008.
98/2009	8 gen. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia Nazionale dei Lincei per l'esercizio 2008.
99/2009	29 dic. 2009	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Previdenza Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), relativa agli esercizi 2007 e 2008.



SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

ATTIVITA' DI CONTROLLO E CONSULTIVA DELLE SEZIONI REGIONALI

Sezioni regionali	Controllo di legittimità - Preventivo -				Controllo di legittimità - Pensionistica -				Attività collegiale		
	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza	Pronunce	Pareri	Deliberazioni *
Abruzzo	0	101	96	5	347	622	624	345	603	15	9
Basilicata	1	149	146	4	8	66	56	18	119	17	7
Calabria	3	995	996	2	0	312	297	15	614	25	209
Campania	472	550	513	509	655	1.690	1.640	705	16	45	116
Emilia R.	8	411	419	0	0	354	354	0	708	23	13
Friuli V.G.	2	136	137	1	712	419	194	937	183	4	101
Lazio	4	718	719	3	767	2.339	2.234	872	61	15	8
Liguria	0	302	302	0	1.051	282	635	698	98	24	2
Lombardia	23	543	564	2	223	1.605	1.360	468	159	159	824
Marche	1	280	257	24	174	499	268	405	288	16	11
Molise	2	77	79	0	133	199	258	74	31	22	18
Piemonte	0	412	412	0	483	388	408	463	271	48	8
Puglia	6	453	459	0	715	1.142	1.241	616	84	35	4
Sardegna	6	123	127	2	1.269	523	627	1.165	72	40	15
Sicilia	132	5.183	5.254	61	593	1.180	1.527	246	230	55	18
Toscana	3	333	334	2	358	272	451	179	596	35	27
Trentino A.A. - Tn	0	42	40	2	4	23	27	0	0	0	9
Trentino A.A. - Bz	5	49	53	1	0	33	33	0	0	0	4
Umbria	14	236	248	2	439	33	277	195	30	12	55
Veneto	0	624	621	3	607	3.660	3.656	611	156	74	7
Totali	682	11.717	11.776	623	8.538	15.641	16.167	8.012	4.319	664	1.465

* Il dato comprende le deliberazioni in materia sia di controllo sulla gestione che di controllo preventivo di legittimità.

Sezioni regionali di controllo attività collegiale 2005 - 2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Deliberazioni	168	255	257	221	1.465
Pronunce enti locali e ASL **	-	1.347	3.798	3.056	4.319
Pareri	123	190	305	508	664
Totale	291	1.792	4.360	3.785	6.448

** Il dato si riferisce alle pronunce previste dall'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. per il 2006)

Sezioni regionali di controllo - Controllo successivo sulla gestione – indagini programmate			
Sezioni	2007	2008	2009
Abruzzo	4	3	1
Basilicata	2	2	6
Calabria	7	5	5
Campania	3	3	4
Emilia	3	3	5
Friuli	5	3	2
Lazio	9	3	6
Liguria	4	2	3
Lombardia	8	8	8
Marche	4	4	6
Molise	3	1	3
Piemonte	3	3	5
Puglia	3	2	2
Sardegna	9	8	11
Sicilia	8	9	9
Toscana	4	6	1
Trentino A.A.Bolzano	4	4	1
Trentino A.A.Trento	1	3	5
Umbria	2	4	7
Veneto	4	3	5
Totale	87	79	95

- I dati sono stati ricavati dai programmi di controllo approvati annualmente dalle singole Sezioni regionali.



SEZIONI RIUNITE
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezioni Riunite

SEDE GIURISDIZIONALE

Questioni di massima

<i>N. Giudizio</i>	<i>Argomento</i>
250 251	<p>"applicabilità della disciplina della Indennità Integrativa Speciale con riferimento al titolare di due pensioni, decorrenti entrambe da data anteriore all'1.1.1995, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27.12.2006, n. 296."</p> <p><i>Sentenza n. 1/2009/QM</i></p>
252	<p>" se l'indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali sia computabile o meno nella quota di pensione prevista dall'articolo 13, co. 1, lett. a, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503 (c.d. quota A)."</p> <p><i>Sentenza n. 2/2009/QM</i></p>
253 254 255	<p>"- se la disciplina recata dall'art.1 (commi 231, 232 e 233) legge 23 dicembre 2005 n. 266 debba essere intesa nel senso che, in presenza di contrapposte impugnative ed a prescindere da quale delle stesse si configuri in termini di gravame principale, il Giudice di seconde cure deve comunque valutare l'istanza di "definizione agevolata", dando corso solo successivamente all'esame dei giudizi d'appello, rispettivamente promossi dalle parti privata e pubblica, qualora la richiesta di accesso al beneficio non fosse accolta;</p> <p>- se, a tal fine, debbano essere presi in considerazione i motivi di gravame prospettati nell'appello del Requirente e le conseguenti ripercussioni sulla quantificazione del danno, al pari di tutte le circostanze di fatto e dei criteri posti a base della decisione, richiamati nella sentenza della Corte Costituzionale 5/12 giugno 2007 n. 183;</p> <p>-se in contrario, in caso di contemporaneo appello di parte pubblica, l'istanza di "definizione agevolata" debba ritenersi comunque inammissibile."</p> <p><i>Sentenza n. 3/2009/QM</i></p>
256	<p>"- possibilità o meno per il giudice delle pensioni di condannare , nel giudizio pensionistico di guerra, l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e, in particolare, delle spese c.d. legali;</p> <p>- se la questione che è insorta in un processo pensionistico di guerra, sia suscettibile di una soluzione che si ponga su un piano più generale e possa, quindi, essere estesa anche al giudizio pensionistico civile e militare."</p> <p><i>Sentenza n. 4/2009/QM</i></p>
257	<p>"sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, artt. 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruente dell'Indennità Speciale annua di cui all'art. 111 del d.PR n. 1092 del 1973) alla Indennità Speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (art. 25 del d.PR n. 915 del 1978, come sostituito dall'art. 7 del DPR n. 834/1981)."</p> <p><i>Sentenza n.5/2009/QM</i></p>
258	<p>"ricorso per contrasto tra decisioni della Corte dei conti ed ex articoli c.p.c. 360, 363" proposto da parte privata.</p> <p><i>Sentenza n 6/2009/QM</i></p>
259	<p>"se gli aumenti perequativi previsti dall'art. 11, comma 1, del d.lvo 30 dicembre 1992, n. 503 costituiscano o meno miglioramenti dei trattamenti pensionistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 41, ultimo periodo della legge 8 agosto 1995, n 335"</p> <p><i>Sentenza n. 7/2009/QM</i></p>

260 "se il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell'atto di appello debba decorrere dalla data sotto la quale la notifica si è perfezionata per il soggetto notificante ovvero dalla data sotto la quale la notifica si è perfezionata anche nei confronti del destinatario".

Sentenza n. 8/2009/QM

261 "se nella base di calcolo della Indennità di Ausiliaria vada compresa l'Indennità militare di cui all'art. 9 della legge n. 231/1990, a mente dell'art. 67, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1954 n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 44 legge n. 224/1986, ed interpretati dall'art. 6 della legge n. 404/1990".

262

1.- Se la disposizione normativa recata dall'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 in tema di requisiti che devono possedere le notizie di danno ai fini dell'attività istruttoria svolta dal Pubblico Ministero sia suscettibile, senza distinzione alcuna, di applicazione immediata e retroattiva in relazione a situazioni istruttorie oppure processuali maturate nel vigore della normativa preesistente.

2.- Quali siano da intendersi le tipologie di sentenza cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, nonché se per l'individuazione del momento in cui è intervenuta la sentenza anche non definitiva debba farsi riferimento a quanto dispone l'art. 133, comma 1, c.p.c. in tema di momento di esistenza della sentenza.

3.- Se la previsione di legge in ordine ad una domanda di nullità che deve essere presentata da un soggetto portatore di un interesse giuridico qualificabile sia di ostacolo o meno alla eventuale rilevabilità di ufficio della nullità.

4.- Se nei casi di domanda di nullità che sia proposta con riferimento a giudizi già instaurati con pluralità di convenuti si configuri una ipotesi di litisconsorzio processuale oppure una inscindibilità di cause ai vari effetti di legge, considerato che oggetto della domanda di nullità è la notizia di danno e non la responsabilità o l'evento di danno, che la cognizione giudiziale attivata tramite la "domanda" attiene alla verifica dei presupposti di legge per la concessione della tutela demolitoria di nullità per violazione delle prescrizioni di legge, che la pronuncia di nullità può produrre effetti nei confronti di tutti i convenuti e che la pronuncia medesima non si sostanzia, in ogni caso, nel dover dettare una disciplina giudiziale concernente il diritto sostanziale connesso alla pretesa risarcitoria.

5.- Se, tenuto anche conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la decisione in ordine ad una domanda di nullità, qualora quest'ultima sia proposta nell'ambito di un giudizio già ritualmente incardinato, possa essere assunta mediante pronuncia incidentale resa sulla questione pregiudiziale così proposta e tramite la stessa sentenza che, in caso di declaratoria di nullità, definisce esaustivamente il giudizio e, comunque, quale debba essere la forma della decisione, anche in ragione ed in coerenza sequenziale con gli effetti giuridici che il giudice ritiene produca la declaratoria di nullità degli atti istruttori e/o processuali.

6.- Se si renda applicabile e quale debba essere il regime normativo di regolazione delle spese, nei casi di accoglimento oppure di rigetto della domanda di nullità.

7.- Se la pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di nullità sia suscettibile di rimedi revisionali, nonché quali siano i rimedi medesimi rinvenibili nel sistema ordinamentale-processuale e le modalità procedurali esperibili, tenuto anche conto del rinvio dinamico interposto dall'art. 26 del R.D. 13.8.1933, n. 1038.

263

1 – se le disposizioni concernenti la perequazione del trattamento pensionistico dettate dall'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato e integrato dall'art. 69, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni relative al sistema pensionistico", costituiscano regola di diritto avente effetti giuridici generali ed indifferenziati e, perciò, si applichino anche al personale in quiescenza della Regione Siciliana, di conseguenza dovendosi ritenere da esse integrate le disposizioni originariamente recate dall'art. 36 della legge della Regione Siciliana 7 marzo 1997, n. 6.

2 – se l'integrazione normativa abbia effetto a far data dal primo gennaio 1988 oppure, tenuto conto di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 59, comma 57, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 69, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a far data dal primo gennaio 2001.

264

1.- Se la disposizione normativa recata dall'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 in tema di requisiti che devono possedere le notizie di danno ai fini dell'attività istruttoria svolta dal Pubblico Ministero sia suscettibile, senza distinzione alcuna, di applicazione immediata e retroattiva in relazione a situazioni istruttorie oppure processuali maturate nel vigore della normativa preesistente.

2.- Quali siano da intendersi le tipologie di sentenza cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, nonché se per l'individuazione del momento in cui è intervenuta la sentenza anche non definitiva debba farsi riferimento a quanto dispone l'art. 133, comma 1, c.p.c. in tema di momento di esistenza della sentenza.

3.- Se la previsione di legge in ordine ad una domanda di nullità che deve essere presentata da un soggetto portatore di un interesse giuridico qualificabile sia di ostacolo o meno alla eventuale rilevabilità di ufficio della nullità.

4.- Se nei casi di domanda di nullità che sia proposta con riferimento a giudizi già instaurati con pluralità di convenuti si configuri una ipotesi di litisconsorzio processuale oppure una inscindibilità di cause ai vari effetti di legge, considerato che oggetto della domanda di nullità è la notizia di danno e non la responsabilità o l'evento di danno, che la cognizione giudiziale attivata tramite la "domanda" attiene alla verifica dei presupposti di legge per la concessione della tutela demolitoria di nullità per violazione delle prescrizioni di legge, che la pronuncia di nullità può produrre effetti nei confronti di tutti i convenuti e che la pronuncia medesima non si sostanzia, in ogni caso, nel dover dettare una disciplina giudiziale concernente il diritto sostanziale connesso alla pretesa risarcitoria.

5.- Se, tenuto anche conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la decisione in ordine ad una domanda di nullità, qualora quest'ultima sia proposta nell'ambito di un giudizio già ritualmente incardinato, possa essere assunta mediante pronuncia incidentale resa sulla questione pregiudiziale così proposta e tramite la stessa sentenza che, in caso di declaratoria di nullità, definisce esaustivamente il giudizio e, comunque, quale debba essere la forma della decisione, anche in ragione ed in coerenza sequenziale con gli effetti giuridici che il giudice ritiene produca la declaratoria di nullità degli atti istruttori e/o processuali.

6.- Se si renda applicabile e quale debba essere il regime normativo di regolazione delle spese, nei casi di accoglimento oppure di rigetto della domanda di nullità.

7.- *Se la pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di nullità sia suscettibile di rimedi revisionali, nonché quali siano i rimedi medesimi rinvenibili nel sistema ordinamentale-processuale e le modalità procedurali esperibili, tenuto anche conto del rinvio dinamico interposto dall'art. 26 del R.D. 13.8.1933, n. 1038.*

265

"se la regola dettata dal secondo periodo aggiunto dall'art. 42, comma 2, della legge 18.6.2009 n. 69 al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 15.11.1993 n. 453, convertito in legge 14.1.1994 n. 19, sulla rimessione della decisione del giudizio alle Sezioni riunite, in caso di non condivisione, da parte della sezione centrale o regionale, del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite medesime, debba intendersi riferita alle sole ipotesi in cui l'enunciazione del principio di diritto sia contenuta in sentenze emanate a seguito del deferimento presidenziale previsto dal primo comma aggiunto, ovvero anche alle ipotesi in cui tale enunciazione sia contenuta in sentenze emanate a seguito degli altri deferimenti previsti dal predetto comma 7".



SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA



Sezioni Riunite

SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA

<i>N. Giudizio</i>	<i>Argomento</i>
--------------------	------------------

1/2009/CONS	Parere delle Sezioni Riunite sulla revisione dei "Principi contabili per gli enti locali"
-------------	---

SEZIONI CENTRALI D'APPELLO
I – II – III

E

SEZIONE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIA



<i>Giudizi di responsabilità</i>		<i>Sezioni d'appello</i>				
		<i>Prima centrale</i>	<i>Seconda centrale</i>	<i>Terza centrale</i>	<i>Regione Sicilia</i>	<i>Totale generale</i>
Pendenti al 1° gennaio 2009	Istanza P.G.	81	139	16	20	256
	Istanza di parte	380	869	449	86	1.784
	Totale	461	1.008	465	106	2.040
Pervenuti	Istanza P.G.	30	25	43	21	119
	Istanza di parte	200	182	266	41	689
	Totale	230	207	309	62	808
Definiti	Istanza P.G.	34	11	19	19	83
	Istanza di parte	235	169	181	35	620
	Totale	269	180	200	54	703
Rimanenza al 31 dicembre 2009	Istanza P.G.	77	153	40	22	292
	Istanza di parte	345	882	534	92	1.853
	Totale	422	1.035	574	114	2.145

Istanze di definizione ex art. 1, co. 231, 232, 233, legge 266/2005



<i>Sezioni di appello</i>	<i>Prima centrale</i>	<i>Seconda centrale</i>	<i>Terza centrale</i>	<i>Regione Sicilia</i>	<i>Totale generale</i>
Pendenti al 1° gennaio	26	37	25	0	88
Istanze presentate (1.1 – 31.12.2009)	103	92	105	17	317
Istanze accolte	56	72	58	0	186
Istanze rigettate o inammissibili	24	20	24	17	85
Rimanenza (al 31.12)	49	37	48	0	134

<i>Giudizi in materia pensionistica</i>		<i>Sezioni d'appello</i>				
		<i>Prima centrale</i>	<i>Seconda centrale</i>	<i>Terza centrale</i>	<i>Regione Sicilia</i>	<i>Totale generale</i>
Pendenti al 1° gennaio 2009	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	1.359	4.088	2.673	285	8.405
	Totale	1.359	4.088	2.673	285	8.405
Pervenuti	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	505	862	769	290	2.426
	Totale	505	862	769	290	2.426
Definiti	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	549	691	579	318	2.137
	Totale	549	691	579	318	2.137
Rimanenza al 31 dicembre 2009	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	1.315	4.259	2.863	257	8.694
	Totale	1.315	4.259	2.863	257	8.694

Sezioni d'appello – giudizi di responsabilità



Sezioni d'appello – giudizi in materia pensionistica




SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' E IN MATERIA PENSIONISTICA

Attività svolta in materia di responsabilità

<i>Sezione</i>	<i>Giudizi</i>			
	<i>Pendenti (1/1/09)</i>	<i>Pervenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Rimanenza (31/12/09)</i>
Abruzzo	28	20	12	36
Basilicata	107	35	47	95
Calabria	199	168	100	267
Campania	638	226	92	772
E. Romagna	77	42	77	42
Friuli V. G.	27	26	24	29
Lazio	438	216	274	380
Liguria	36	27	34	29
Lombardia	117	80	94	103
Marche	37	19	15	41
Molise	106	25	30	101
Piemonte	88	42	77	53
Puglia	95	76	44	127
Sardegna	169	42	57	154
Sicilia	1.081	402	314	1.169
Toscana	105	88	82	111
Trentino A.A. – Bolzano	36	15	23	28
Trentino A.A. – Trento	30	33	26	37
Umbria	59	34	35	58
Valle d'Aosta	11	6	12	5
Veneto	49	30	36	43
<i>Totale</i>	3.533	1.652	1.505	3.680

Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai convenuti nei giudizi di responsabilità	
Assoluzione	1.133
Condanna	1.487
Ordinanze processo monitorio	85
Totale	2.705

Esito delle sentenze




Attività svolta in materia pensionistica

Sezioni	Pendenti al 1/1/2009				Sopravvenuti				Definiti				Rimanenza al 30/12/2009			
	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi
Abruzzo	535	283	283	1.101	99	84	24	207	96	51	26	173	538	316	281	1.135
Basilicata	560	46	43	649	41	10	16	67	229	24	16	269	372	32	43	447
Calabria	885	332	207	1.424	411	68	9	488	520	181	53	754	776	219	163	1.158
Campania	8.274	3.904	1.209	13.387	1.331	275	105	1.711	1.355	1.086	868	3.309	8.250	3.093	446	11.789
E. Romagna	4.120	938	49	5.107	428	114	12	554	1.282	639	39	1.960	3.266	413	22	3.701
Friuli V. G.	171	120	2	293	98	150	3	251	168	186	4	358	101	84	1	186
Lazio	3.951	2.109	280	6.340	481	361	59	901	1.339	816	131	2.286	3.093	1.654	208	4.955
Liguria	922	270	93	1.285	206	33	2	241	443	193	67	703	685	110	28	823
Lombardia	863	299	61	1.223	613	87	7	707	634	225	29	888	842	161	39	1.042
Marche	463	203	70	736	131	45	13	189	217	81	26	324	377	167	57	601
Molise	352	31	30	413	267	5	6	278	133	16	5	154	486	20	31	537
Piemonte	123	48	7	178	166	65	6	237	169	71	7	247	120	42	6	168
Puglia	5.338	3.286	763	9.387	405	183	16	604	1.014	1.294	421	2.729	4.729	2.175	358	7.262
Sardegna	966	602	21	1.589	1.655	68	8	1.731	875	456	6	1.337	1.746	214	23	1.983
Sicilia	9.241	2.925	3.412	15.578	1.538	345	16	1.899	1.360	548	1.358	3.266	9.419	2.722	2.070	14.211
Toscana	1.367	370	50	1.787	408	117	137	662	869	168	29	1.066	906	319	158	1.383
Trentino A.A. Bolzano	44	3	0	47	13	8	1	22	43	3	0	46	14	8	1	23
Trentino A.A. Trento	25	17	0	42	23	5	0	28	30	17	0	47	18	5	0	23
Umbria	191	68	9	268	162	29	2	193	79	32	5	116	274	65	6	345
Valle d'Aosta	3	3	0	6	3	1	0	4	2	0	0	2	4	4	0	8
Veneto	477	284	11	772	795	199	5	999	561	320	12	893	711	163	4	878
TOTALE	38.871	16.141	6.600	61.612	9.274	2.252	447	11.973	11.418	6.407	3.102	20.927*	36.727	11.986	3.945	52.658



* che hanno coinvolto **26.743** ricorrenti

<i>Sezioni Giurisdizionali regionali</i>	
<i>Esito delle sentenze riferito ai ricorrenti nei giudizi in materia pensionistica</i>	
Accoglimento	6.787
Rigetto	19.956
Totale	26.743



Esito delle sentenze



Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi di responsabilità



Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi in materia pensionistica



Attività svolta in materia di conti giudiziari

Sezione	Pendenti (1/1/09)	Pervenuti	Definiti	Rimanenza (31/12/09)
Abruzzo	3.488	196	12	3.672
Basilicata	3.832	1.062	1.063	3.831
Calabria	11.545	2.829	1.583	12.791
Campania	7.435	1.223	1.867	6.791
E. Romagna	21.073	6.070	728	26.415
Friuli V. G.	9.521	914	1.750	8.685
Lazio	11.195	2.693	1.502	12.386
Liguria	10.725	1.865	643	11.947
Lombardia	15.016	5.922	1.041	19.897
Marche	13.384	1.453	2.331	12.506
Molise	1.909	985	444	2.450
Piemonte	39.910	6.585	3.792	42.703
Puglia	3.973	400	436	3.937
Sardegna	5.665	435	1.703	4.397
Sicilia	28.007	3.187	148	31.046
Toscana	19.554	3.929	2.942	20.541
Trentino A.A. – Bz -	4.400	2.308	40	6.668
Trentino A.A. – Tn -	6.448	2.979	1.538	7.889
Umbria	8.700	1.473	285	9.888
Valle d'Aosta	1.139	70	95	1.114
Veneto	38.741	2.440	12.170	29.011
<i>Totali</i>	265.660	49.018	36.113	278.565



PERSONALE

Personale di magistratura

Situazione del personale di magistratura				
		Organico	Presenti	Vacanti
Controllo	Periferia	132	108	24
	Centro	120	87	33
Giurisdizione	Periferia	171	119	52
	Centro	29	25	4
Procura	Periferia	129	95	34
	Centro	22	20	2
Totale	Periferia	432	322	110
	Centro	171	132	39
	<i>Generale</i>	<i>603</i>	<i>454</i>	<i>149</i>

- La dotazione organica complessiva deve essere integrata, oltre che con il posto di Presidente della Corte dei conti anche con 4 posti di fuori ruolo istituzionale (Corte Costituzionale, INPS, INAIL, INPDAP).

Personale amministrativo

Posizione economica	Previsione organica	Personale in servizio
Dirigenti 1 ^ fascia	5	4
Dirigenti 2 ^ fascia	65	44
Totale dirigenti	70	48
C3/R.E.	285	146
C2	459	335
C1	539	575
Totale "area C"	1.283	1.056
B3	504	397
B2	607	651
B1	267	301
Totale "area B"	1.378	1.349
A1	11	31
Totale "aree A-B-C"	2.672	2.405
Totale generale	2.742	2.484

- Al personale in servizio vanno aggiunti 174 unità comandate da altre amministrazioni. Per contro, 76 unità di personale di ruolo della Corte dei conti prestano servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando.
- Sono in corso le procedure di riqualificazione per il passaggio di 150 unità dall'area B all'area C. Sono, inoltre, in corso le procedure per la rideterminazione delle piante organiche, in attuazione dell'art. 4 della legge 6 agosto 2008, n° 133.

Personale amministrativo

Distribuzione del personale di ruolo e comandato

Posizione economica	Uffici di controllo		Procure generali	Procure regionali	Sezioni giurisd.li	Amm.ne attiva ed altro	Totale
	centrali	regionali					
Dirigenti 1^ fascia	-	-	-	-	-	4	4
Dirigenti 2^ fascia	5	7	-	3	14	13	42
Totale dirigenti	5	7	-	3	14	17	46
C3/R.E.	34	40	3	12	24	38	151
C2	81	81	4	41	62	75	344
C1	129	142	13	61	106	121	572
Totale "area C"	244	263	20	114	192	234	1.067
B3	79	76	13	63	95	94	420
B2	92	105	22	91	172	177	659
B1	16	58	1	51	95	118	339
Totale "area B"	187	239	36	205	362	389	1.418
A1	2	17	2	10	14	6	51
Totale "aree A-B-C"	433	519	58	329	568	629	2.536
Totale generale	438	526	58	332	582	646	2.582



GIURISDIZIONE
RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2009

- **I GIUDIZI PENSIONISTICI**
- **ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**
- **I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ**
- **LA NOMOFILACHIA CD. "INTERNA".**

L'analisi retrospettiva delle attività decisionali e degli andamenti giurisprudenziali registrati nel corso di un anno di attività è un compito di "decodificazione" delicato e gravato da alcuni limiti.

Si corre il rischio di non menzionare tutte le sentenze e, tra di esse, tutte quelle che hanno segnato punti di emersione significativi nell'elaborazione esegetica, di non cogliere e rimarcare tutte le linee di indirizzo ulteriormente prevedibili, di non attribuire il giusto risalto al diligente impegno profuso dai magistrati addetti al settore.

In sostanza, sulla sintesi incombe il rischio congiunto del riduzionismo e dell'incompletezza.

Nel contempo, essa non riesce a dare il senso delle difficoltà che la giurisprudenza incontra quando si trovi al cospetto di regolazioni normative disseminate in più fonti eterogenee, esposte a frequenti e repentini mutamenti, non facilmente riconducibili, percorrendo la sola via dell'interpretazione giudiziale, ad una sistematica soddisfacente.

Eppure, senza dover ricorrere a notorie dottrine generali (si pensi alle teorie antiformalistiche risalenti a Jhering, che parlava di una "giurisprudenza degli interessi", del fatto che il diritto nasce da interessi concreti e che questi vanno talvolta valutati per colmare le lacune dell'ordinamento), è indubbio che la giurisprudenza contabile, anche nel 2009 e come si illustrerà di seguito, nel curare la tutela giudiziale degli "interessi pubblici" ad essa devoluta dalla legge, è stata chiamata ad affrontare tematiche non sempre assistite da una normazione organica, anche e solo "processuale", che possa dirsi oggi offerta al settore contabile.

I GIUDIZI PENSIONISTICI.

Praticabile in questa sede sembra essere un succinto riepilogo di tematiche tra le più rilevanti giunte al vaglio giudiziale.

Varie pronunzie hanno affrontato il problema della ripetibilità di somme erroneamente liquidate in via provvisoria al pensionato e fatte oggetto, a distanza di lungo lasso temporale, di recupero da parte dell'amministrazione erogatrice.²

Le decisioni, confrontandosi con indirizzi interpretativi più risalenti nel tempo (da ultimo sent. n. 7/QM/07 e n. 4/QM/08), pressoché univocamente hanno confermato che la domanda del ricorrente, per essere ammissibile, deve indicare il titolo della pretesa e lo specifico termine per l'emissione della pensione definitiva assunto come violato.

Inoltre, la ripetizione dell'indebito trova legittima causa giustificativa sempre che il lasso di tempo intercorso tra la concessione del trattamento provvisorio e l'erogazione di quello definitivo sia stato contenuto, tale da non determinare un consolidamento della situazione e da non indurre in errore il percipiente di buona fede, che ripone affidamento sulle somme per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.

Il diverso tema della disciplina dell'indennità integrativa speciale, nei casi di titolarità di due pensioni in capo allo stesso soggetto, ha trovato un'ennesima occasione di approfondimento nella decisione n. 1/QM/09, ai cui principi aderiscono in prevalenza le sentenze di primo grado.

Sulla stessa problematica, tuttavia, occorre menzionare il promovimento, da parte di alcuni giudici monocratici, di giudizi

² v. Sez. Trento n. 31/09, n. 33/09, n. 34/09, n. 41/09, n. 42/09, n. 43/09 - Sez. Veneto n. 104/09, n. 158/09, n. 230/09 - Sez. Siciliana appello n. 197/09.

incidentali di legittimità costituzionale, avvenuto nel presupposto che i limiti temporali normativamente fissati per il divieto della doppia e piena corresponsione vulnerino garanzie costituzionali, tra cui i principi di eguaglianza e della capacità contributiva.³

La sentenza n. 4/QM/09, sia pure pronunciando l'inammissibilità del deferimento, è intervenuta in tema di regolazione delle spese nel processo pensionistico ed ha riscontrato che le sentenze pronunciate successivamente al 2005 risultano uniformemente orientate in ordine alle spese legali, così come non evidenziano contrasti in riferimento alla condanna alle spese cd. "di giustizia".

La sentenza n. 8/QM/09, risolvendo un dubbio interpretativo di natura processuale, in conformità a principi anche di recente enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione ha affermato che il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell'atto di appello decorre dalla data in cui la notifica del ricorso si perfeziona per il soggetto notificato e non già da quella sotto la quale la notifica si è perfezionata per il notificante.

Sempre nell'ambito delle regole del "rito", risulta riportata in evidenza la questione dell'applicabilità dell'istituto dell'abbandono (art. 75 r.d. n. 1214/1934) ai giudizi pensionistici di primo grado.

Facendo leva su altre pronunzie (invero minoritarie) e discostandosi da un indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione e delle Sezioni Riunite (sent. n. 20/QM/1999), una decisione del 2009 ha ritenuto che la connotazione del giudizio pensionistico quale "processo dispositivo ad impulso di parte" esiga, alla stregua dei

³ v. ordd. Sez. Lazio n. 117-118-119-120 del 2009 - Sez. Toscana n. 193/09 - Sez. Emilia Romagna n. 304/09.

principi del giusto processo e per evitare l'estinzione, la presentazione di un'istanza di fissazione di udienza da parte del ricorrente.⁴

La rilevanza del tema, considerata l'incidenza estintiva che potrebbe avere su molteplici giudizi pendenti, lascia ipotizzare ulteriori puntualizzazioni nella giurisprudenza futura.

Infine, è da segnalare il deferimento alle Sezioni Riunite, tramite atto adottato ai sensi della novella normativa di cui all'art. 42 della legge n. 69/2009, di una questione di massima concernente la perequazione automatica delle pensioni erogate ai dipendenti della Regione Siciliana.

Il deferimento è apparso necessario a seguito della segnalazione, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di una situazione di persistente difformità nella giurisprudenza della Sezione siciliana di appello rispetto ad indirizzi univoci seguiti nel restante territorio nazionale quanto alla disciplina normativa applicabile per il meccanismo perequativo.

La divergenza ermeneutica implica una delicata questione di interpretazione, che involge le regole di riparto delle competenze legislative primarie tra Stato e Regioni, come dettate anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, nonché induce rilevanti impatti applicativi su di una vasta platea di soggetti e sulla finanza regionale siciliana.

⁴ v. Sez. Puglia, n. 811/09.

ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE.

Tra i giudizi attivabili su iniziativa di parte privata, frequenti sono quelli che attengono ai rapporti di dare-avere tra amministrazioni e concessionari della riscossione, al rimborso delle cd. "quote inesigibili", a temi correlati all'aggio esattoriale.

In sintesi, con riferimento all'anno 2009 appena decorso, si può segnalare che le Sezioni centrali (in particolare Prima e Seconda) hanno esaminato in revisio pronunce di primo grado intervenute a proposito di irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione tributi da parte di concessionari del relativo servizio.⁵

Di interesse più generale, piuttosto, sono i principi affermati dalla Corte di Cassazione pronunciatasi sulla giurisdizione.

Nel ribadire indirizzi regolatori pregressi, è stato chiarito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle questioni inerenti a danni derivati all'erario dalla mancata esazione di ruoli consegnati al concessionario per la riscossione, anche prima ed indipendentemente dallo svolgimento del procedimento amministrativo previsto per l'esame delle domande di rimborso e discarico.

L'azione di responsabilità che il PM contabile esercita nei confronti del concessionario non è condizionata dalle determinazioni dell'amministrazione interessata, attesa la sua autonomia e la possibilità che sia proposta anche se l'amministrazione abbia adottato provvedimenti in ipotesi favorevoli all'agente che si assuma avere cagionato un danno all'erario (non potendosi ad esempio escludere che al risultato favorevole al concessionario l'amministrazione possa essere pervenuta pure in presenza

⁵ v. tra molte : Sez. I, n. 48/09 - Sez. II, n. 28/09.

di irregolarità o atti illeciti che, se noti, avrebbero comportato un provvedimento negativo).

La possibile anticipazione del giudizio della Corte contabile, ricollegabile all'azione di responsabilità autonomamente iniziata dal procuratore regionale, non travalica dunque i limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, ma concerne piuttosto la modalità ed il tempo del suo esercizio.⁶

I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ.

L'intero panorama delle decisioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile rese nel 2009 è ampio.

Quelle giunte in evidenza nel 2009 innanzi al giudice contabile costituiscono indubbiamente la risultante di condotte individuali, posto che la giurisdizione riguarda responsabilità soggettive e personali e si esercita su di esse, e non su fenomeniche di tipo sistemico.

Stante la loro complessità, l'instabilità di assetti strutturali coinvolti in incessanti revisioni, le farraginosità procedurali ed anche qualche carenza riscontrabile nella chiarezza e completezza delle regolazioni normative, i sistemi organizzati pubblici troppo spesso finiscono con il non attivare previamente anticorpi interni, con il non ostacolare adeguatamente il verificarsi delle patologie, con il lasciare al solo contrasto giudiziale, per sua natura susseguente e repressivo, l'onere di osteggiare i malfunzionamenti nei quali le condotte individuali illecite vanno ad annidarsi.

Da tali fattispecie, peraltro, possono scaturire effetti di offuscamento dell'immagine dello Stato e di flessione della fiducia che la collettività ripone nelle Amministrazioni e nelle stesse Istituzioni del Paese, ben oltre

⁶ v. Cass. SS.UU., sent. n. 10667/09 e ord. n. 26834/09.

gli ambiti organizzativi o territoriali che direttamente risentono dell'incidenza dannosa dei comportamenti illeciti.

Un esempio significativo di vicende connotate da detti elementi, sfociate in numerose pronunzie giudiziali che hanno fatto registrare indici di diffusione territoriale abbastanza estesa, è costituito da illiceità a vario titolo riferibili all'impiego di risorse finanziarie cofinanziate dall'Unione Europea.

In alcuni casi, le patologie trasgressive si sono manifestate nelle attività di gestione e rendicontazione delle risorse.⁷

A tal riguardo, è stato recepito l'orientamento secondo cui il danno da cattivo utilizzo di fondi strutturali si presume subito dalla regione destinataria del finanziamento (comunitario e nazionale) il quale, una volta assegnato all'ente, entra a far parte del bilancio regionale. Questa stessa circostanza recide qualsiasi rapporto finanziario diretto tra ente erogatore e beneficiario del contributo e mostra la carenza di utilitas che deriva alla regione dal corretto uso dei fondi, il che rafforza, in capo alla medesima, la titolarità del diritto alla tutela risarcitoria.⁸

In altri casi, più numerosi, l'accertata illiceità ha connotato l'erogazione e/o la percezione di contributi e aiuti comunitari.⁹

Anche l'erogazione di contributi a fondo perduto per favorire investimenti produttivi nelle aree depresse risulta essere un'area di intervento, statale o regionale, di frequente esposta all'incidenza lesiva di condotte illecite.¹⁰

Le disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di sostegno economico alle imprese produttive prevedono che il privato beneficiario dei contributi

⁷ v. Sez. Lombardia, n. 353/09 - Sez. Toscana, n. 353/09 - Sez. I, n. 14/09.

⁸ v. Cass. SS.UU. n. 8385/93, n. 5567/94 e n. 8450/98.

⁹ v. Sez. Toscana, n. 353/09 - Sez. Lazio, n. 757/09 - Sez. Campania, n. 717/09 - Sez. Basilicata, n. 69/09 e n. 200/09 - Sez. Calabria, n. 172/09 - Sez. Sicilia, n. 1020/09 e n. 2996/09 - Sez. III, n. 204/09.

¹⁰ v. tra molte : Sez. Sardegna n. 22/09, n. 594/09, n. 1229/09, n. 1243/09, n. 1244/09.

rilasci dichiarazioni attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti necessari ad ottenere l'erogazione dei finanziamenti. In tal modo egli pone in essere attività certificativo-documentali sostitutive di quelle provenienti dalla pubblica autorità, diventa soggetto attivo del procedimento volto all'erogazione del contributo, gestore del medesimo, compartecipe di un'azione pubblica finalizzata allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il sistema, indubbiamente, facilita ed accelera le procedure.

Tuttavia, esso espone punti di criticità nelle carenze delle istruttorie e verifiche spesso affidate ad istituti bancari e lascia aperti, in tal maniera, varchi che possono dirsi "strutturali", attraverso i quali transitano illecità e truffe altamente lesive per la finanza pubblica, che deprimono e frenano le potenzialità di ripresa economica e sociale previste in favore di zone del Paese scarsamente sviluppate.

Incentrate sul diverso fenomeno delle eclatanti violazioni dei doveri di servizio e dell'obbligo di fedeltà dei pubblici agenti sono invece le vicende corruttive e le percezioni di tangenti che si verificano nell'ambito di gare, di appalti, di realizzazione di opere pubbliche e lavori, di interventi di manutenzione su beni delle collettività.

Se le pervicaci resistenze che questa patologia sembra opporre a qualsiasi intervento volto ad assicurare la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni possono dirsi essere una sorta di "ombra" o di "nebbia" che sovrasta ed avvolge il tessuto più vitale ed operoso del Paese, non si può fare a meno di notare che l'oscuramento resta tuttora grave, non accenna neppur lentamente a dissolversi o a flettere nella sua intensità ispessita.¹¹

¹¹ v. tra molte: Sez. I n. 39/09, n. 461/09, n. 463/09, n. 518/09 - Sez. Piemonte, n. 222/09 - Sez. Lombardia, n. 79/09.

Conseguenze pregiudizievoli non meno nefaste per la collettività e per il regolare espletarsi dell'attività amministrativa provocano le illiceità e le irregolarità gestionali durante la realizzazione di lavori ed opere pubbliche.

In forza delle vigenti norme sugli appalti gli agenti che rivestono le qualità di direttori dei lavori, progettisti, addetti alle misurazioni e rendicontazioni, preposti alla vigilanza di settore hanno tutti precisi e stringenti obblighi di intervento nell'esecuzione delle opere, onde garantire alle amministrazioni che le opere medesime siano eseguite nel rispetto delle regole, nell'osservanza dei tempi contrattualmente previsti, nella regolarità delle contabilizzazioni che misurano e quantificano il valore economico dell'effettiva utilità ottenuta dall'amministrazione committente, senza danno.

La regolazione disciplinatrice delle attività da svolgere è dettagliata e, talvolta, persino pervasiva.

Ciononostante, le inosservanze sono frequenti, territorialmente diffuse, mettono a nudo l'insufficienza, nell'avversare le azioni elusive dei dettami di legge, del solo fattore normativo non accompagnato da "protocolli" interni specificamente programmati, elaborati e dedicati al contrasto preventivo di anomalie e di degenerazioni dannose.¹²

Ancor più delicata diventa la questione nei casi delle illiceità che connotano la gestione di servizi pubblici locali.

Gli accertamenti giudiziali constatano l'esistenza di trascuratezze degli obblighi istituzionali da parte di amministratori e funzionari pubblici ed accertano il danno recato alle collettività, integrato sia sotto il profilo dei

¹² v. Sez. I, n. 491/09 - Sez. Friuli, n. 225/09 - Sez. Trento, n. 36/09 - Sez. Veneto, n. 166/09 - Sez. Toscana, n. 167/09 - Sez. Marche, n. 104/09 e n. 235/09 - Sez. Lazio, n. 2060/09 - Sez. Basilicata, n. 109/09 - Sez. Siciliana appello, n. 347/09.

valori economici coinvolti, sia sotto quello della resa dei servizi che non soddisfano i reali bisogni cui dovrebbero fornire risposta.¹³

Non sempre la cognizione giudiziale perviene a cogliere l'esistenza di dimostrate ed interessate connivenze o complicità.

Tuttavia, quando nelle singole fattispecie le omissioni, per estensione soggettiva e intensità, superano largamente la soglia della ragionevole probabilità che si sia in presenza di mere disfunzioni procedimentali, resta latente e non superato il sospetto che le trascuratezze manifestate dagli agenti pubblici possano talvolta rivestire una funzione obiettivamente "agevolatrice" di condotte non trasparenti poste in essere dai privati imprenditori che intessono relazioni contrattuali con la pubblica amministrazione.

Fenomenica particolarmente sensibile (in senso analogo a quanto detto a proposito delle attività di appalto e contrattuali) è quella delle illiceità compiute nel conferimento di incarichi consulenziali oppure nella retribuzione di incarichi a personale esterno alla pubblica amministrazione.

Il quadro giurisprudenziale offertosi al riguardo nel 2009 è ampio e registra una diffusione territoriale estesa.¹⁴

Intensa è pure la frequenza di vicende dannose consistite in attribuzione indebita ai dipendenti di funzioni, di mansioni, di maggiorazioni stipendiali o di compensi retributivi non spettanti.¹⁵

In entrambi i casi summenzionati, il giudice contabile accerta la palese ed inescusabile violazione o disapplicazione di disposizioni di legge che, rinnovate e rafforzate nell'ambito di quasi tutte le manovre finanziarie degli ultimi anni (si pensi alle norme costantemente dettate in tema di spese

¹³ v. Sez. Campania, n. 386/09.

¹⁴ v. Sez. I, n. 158/09, n. 145/09, n. 413/09, n. 503/09 - Sez. Lombardia, n. 165/09, n. 642/09, n. 648/09 - Sez. Trento, n. 6/09, n. 46/09 - Sez. Lazio, n. 1868/09 - Sez. Campania, n. 127/09 - Sez. Basilicata, n. 240/09.

¹⁵ v. Sez. Lombardia, n. 645/09, n. 647/2009, n. 648/09 - Sez. Campania, n. 12/09

per consumi intermedi, per collaborazioni e consulenze, per il funzionamento di organi collegiali ed altri organismi, ecc.), responsabilmente mirano alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica nazionale e locale, a loro volta premesse non eludibili per praticare contenimenti della pressione fiscale incidente sui cittadini contribuenti.

Ma nella sede giudiziale viene anche in risalto, ancor più, l'inesistenza o lo scarsissimo rilievo delle utilità che possano dirsi comunque conseguite nelle Pubbliche Amministrazioni, e ciò mette a nudo non tanto episodici accadimenti di malagestione, quanto piuttosto fenomeni vasti, i quali non possono non allarmare per l'impatto negativo che nel loro complesso, anno dopo anno, producono sugli equilibri di bilancio, talvolta con innegabili effetti di trascinamento.

Sul tema della stipulazione di atti e contratti concernenti studi e consulenze sono, peraltro, intervenute le disposizioni di cui all'art. 17, commi 30 e 30-bis e 30-quater del d. l. n. 78/2009 che, recando modifiche alla legge n. 20/1994, a fini di responsabilità hanno previsto l'esclusione della gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Sul tema, al momento, non risultano pronunce giudiziali.

Sembra essere innegabile, pertanto, che la norma sopravvenuta introduca al riguardo una significativa novità.

Dal punto di vista sistematico, la novità potrebbe essere vista come una causa di giustificazione ovvero di esclusione *ex lege* dell'antigiuridicità o dell'illiceità della condotta amministrativa.

Un settore affidato alla competenza gestionale delle Regioni che, pur esponendo talune punte di eccellenza nel sistema del Welfare, in larghe zone del Paese lascia trasparire sofferenze disfunzionali innegabili e sotto gli occhi di tutti, è quello della sanità.

La giurisdizione di responsabilità, anche nel 2009, se ne è dovuta più volte occupare, sia in relazione ad illiceità gestorie degli apparati che operano nel comparto (aziende ospedaliere ed altre strutture sanitarie), sia con riferimento a danni cd. "iatrogeni", correlati ad attività e prestazioni mediche in senso stretto.

Nel primo caso, le lesioni patrimoniali più ricorrenti risalgono a comportamenti illeciti nell'aggiudicazione ed esecuzione di contratti di appalto per la gestione, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi relativi a reparti di aziende ospedaliere od a palesi incongruità del prezzo di acquisto di beni e servizi.¹⁶

Nel secondo caso, emergono gravi errori professionali commessi nello svolgimento dell'arte medica e nelle prestazioni sanitarie erogate presso i nosocomi pubblici, oppure in trasgressioni di varia natura, anche fiscale, della disciplina normativa che regola il regime delle attività cd. "intramoenia" o gli obblighi e le incompatibilità di medici che prestano servizio pubblico a tempo pieno.¹⁷

Un tema che si offre sovente allo scrutinio del giudice contabile è quello dell'accertamento del nesso di causalità in fattispecie caratterizzate da condotte omissive.

La Corte di Cassazione, tramite orientamenti progressivamente affinati in relazione alla fattispecie del reato commissivo mediante omissione, ha chiarito che la relazione oggettiva (il cd. nesso eziologico o "di

¹⁶ v. Sez. Lombardia, n. 598/09.

¹⁷ v. Sez. I, n. 137/09, n. 600/09 - Sez. Veneto, n. 122/09 - Sez. Toscana, n. 161/09 - Sez. Liguria, n. 375/09 - Sez. Siciliana appello n. 352/09.

condizionamento”) tra condotta ed evento nell’ambito della responsabilità civile - nel cui sottosistema va ricondotto il regime della responsabilità amministrativa - può ritenersi sussistente non solo quando il danno rappresenti la conseguenza inevitabile e assolutamente certa della condotta (come richiesto per il sottosistema penalistico, diverso da quello civile sotto i profili morfologico e funzionale), ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile (“più probabile che non”), sulla base di un giudizio di ragionevole probabilità, che riconduce alla condotta dell’autore del fatto illecito le conseguenze che “normalmente” discendono dal suo comportamento, a meno che, a recidere il nesso tra condotta ed evento, non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale l’autore dell’illecito non ha il dovere o la possibilità di agire.

Il nesso causale diviene misura di una “relazione probabilistica concreta”, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra il comportamento e il fatto dannoso, da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata; mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) va più propriamente ad iscriversi entro l’orbita soggettiva (la colpevolezza) dell’illecito.

In sintesi, il giudizio che la legge affida al giudice nel caso di condotte omissive è di tipo “controfattuale” (quando c’è omissione, non esiste una sequenza di azioni rispetto alle quali sia possibile accertare una causalità cosiddetta materiale o dei “fatti”) e l’indagine cognitiva deve

necessariamente ricostruire per via logica la catena causale e l'addebitabilità del danno all'omittente.¹⁸

Altro tema fatto oggetto di larga applicazione è quello concernente le disposizioni sulla definizione agevolata del giudizio di appello (art. 1, commi 231-233 della legge n. 266/05).

La Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che trattasi di accesso ad un "rito alternativo" della definizione del giudizio, svolto attraverso cognizione sommaria e volontario pagamento di una somma di denaro, osservando altresì che il decreto di rigetto dell'istanza non definisce il giudizio di impugnazione, ma lo lascia nello stato in cui si trova (di qui la sua non ricorribilità cassatoria per motivi di giurisdizione) e che non è prevista alcuna obbligatorietà di concessione del beneficio.

Nonostante ciò, sono perdurate incertezze e oscillazioni giurisprudenziali varie, solo nel 2009 avviate a soluzione compositrice attraverso una decisione resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti.¹⁹

In particolare, è stato chiarito che, nel caso di contemporaneo appello di parte privata e di parte pubblica, l'istanza di definizione del giudizio non può ritenersi processualmente inammissibile per il solo fatto della contemporanea presentazione dell'appello di parte pubblica e che in presenza di contrapposte impugnative il giudice deve valutare i motivi di gravame prospettati nell'appello del requirente, le conseguenti ripercussioni sulla quantificazione del danno, tutte le circostanze di fatto poste a base della decisione (come richiamate nella sentenza della Corte costituzionale n. 183/2007), dando corso solo successivamente all'esame dei giudizi d'appello, qualora la richiesta di accesso al beneficio non venga accolta.

¹⁸ v. Sez. Emilia Romagna, n. 771/09.

¹⁹ v. SS.RR. n. 3/QM/09.

Altro tema interpretativo nutrito da imperfezioni lessicali legislative, tornato in evidenza pure nei giudizi del 2009, è quello dell'esatta identificazione del significato della locuzione "il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile" (art. 1, comma 174, dalla citata legge n. 266/05)

La giurisprudenza se ne è occupata essenzialmente in relazione all'esercizio di azioni "revocatorie".

Si tratta di iniziative promosse dal Pubblico Ministero per tutelare il soddisfacimento del credito erariale e conservare integra la garanzia che, ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, insiste sul "patrimonio" del debitore che sia responsabile di un pregiudizio causato in danno di pubblica amministrazione.

Tra l'altro, nel 2009 la Corte di Cassazione ha fornito un prezioso contributo sull'interpretazione della norma di legge qui in discorso, avendo precisato che tra le azioni conservative cui la legge ha abilitato il procuratore regionale non possono essere comprese quelle volte ad ottenere la declaratoria di nullità di contratti di diritto privato ritenuti dannosi per la P.A., spettando queste ultime alla potestà cognitiva del giudice ordinario.²⁰

Ritornano sovente alla ribalta, nei giudizi di responsabilità, le problematiche del rapporto intercorrente con altri giudizi (segnatamente quelli penali o civili), naturalmente per le ipotesi in cui la correlazione non attenga all'esercizio delle rispettive giurisdizioni, le quali operano in assoluta autonomia e separatezza, ma investa i giudicati che in ciascuna

²⁰ v. Cass. SS.UU. ord. n. 27092/09.

delle due sedi giustiziali possono formarsi in ordine agli stessi ed unici “fatti materiali”.

Anche nel 2009 la tematica ha talvolta occupato l'attenzione del giudice contabile.²¹

Una ricostruzione sistematica ha permesso di osservare, preliminarmente, che quando i due giudizi (contabile e penale) vertano sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, non è dato più attingere al principio della “pregiudizialità” obbligatoria, essendo stato espunto dall'ordinamento non solo l'art. 3 c.p.p., ma anche ogni riferimento ad esso dal testo novellato dell'art. 295 c.p.c.

Gli effetti reciproci tra i due giudizi restano, dunque, disciplinati nei limiti indicati dagli artt. 651 e 652 c.p.p.

Neppure è possibile ipotizzare una sospensione necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa in rapporto alla pendenza di un parallelo giudizio penale, atteso che le due ipotesi di sospensione necessaria contemplate nel terzo comma dell'art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) riguardano esclusivamente il processo civile e, quindi, non trovano applicazione nel giudizio contabile.

Aggiungasi, quanto al nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., che quella parte della giurisprudenza contabile che ritiene comunque possibile od opportuna la sospensione cd. “facoltativa” del giudizio di responsabilità, tuttavia la esclude quando l'impianto probatorio sia già di per sé sufficiente ai fini del decidere, a prescindere dalla condanna per il reato contestato.

E' da rammentare peraltro, a margine delle questioni concernenti la sospensione dei processi, il lucido ed oramai consolidato insegnamento interpretativo della Corte di Cassazione volto ad affermare, anche in

²¹ v. Sez. Lombardia, n. 640/09 e n. 641/09 - Sez. I, sent. n. 463/09.

ossequio al principio della ragionevole durata del processo, che affinché ricorra ipotesi di sospensione obbligatoria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è sufficiente una mera "pregiudizialità logica" fra procedimenti, ma occorre l'esistenza di un obiettivo rapporto di "pregiudizialità giuridica" fra giudizio da sospendere e giudizio da definire, nel senso che la decisione del secondo deve riguardare un antecedente logico e giuridico necessario alla decisione del primo e deve inoltre essere tale, passando in giudicato, da rendere incontestabile l'antecedente medesimo.²²

L'intera ricostruzione ermeneutica sin qui menzionata tiene conto, altresì, di quanto statuisce l'art. 7 della legge n. 97/2001, che prevede l'obbligo per il P.M. penale, in applicazione dell'art. 129 disp. att. al c.p.p., di comunicare al P.M. contabile l'esercizio dell'azione penale per un reato che abbia cagionato danno per l'erario e, quindi, fa salva la facoltà che l'azione di responsabilità amministrativa venga promossa pur in assenza della conclusione del processo penale.

Quanto, invece, al tema della valenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., risulta confermato nel 2009 un orientamento giurisprudenziale univoco, nel senso che la sentenza, pur non avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, per altro verso è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 c.p.p.) avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno concordato il P.M. e le parti, ed avendo egli verificato che non sussistono le condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato.

Pertanto, la sentenza penale ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso

²² v. Cass. n. 10054/09 e n. 15641/09.

dell'imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico, valutabile dal giudice al pari degli altri elementi di giudizio.

Proprio la tematica interpretativa da ultimo enunciata mette in luce un elemento - quello del rapporto tra processo contabile e processo penale - che risulta affrontato dal legislatore in chiave parzialmente innovativa, tramite una normazione introdotta in ordinamento nell'anno 2009.

Si tratta delle disposizioni di cui l'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Esse hanno statuito, tra l'altro, che le Procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, che esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97/2001, che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione di dette disposizioni, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

Più in particolare, quanto alla perseguibilità in sede contabile del danno all'immagine, la legge citata ha stabilito che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è "sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".

L'impatto applicativo delle nuove norme è stato immediato, a fronte di numerose istanze di nullità proposte da parti private, sia nell'ambito di

istruttorie ancora in corso, sia nell'ambito di giudizi di responsabilità già ritualmente incardinati e pendenti, in primo grado o in appello.

L'emergere di talune difficoltà e divergenze nell'interpretazione del testo di legge, oggettivamente scarno, non completo nella regolazione (ad esempio a proposito di eventuali rimedi attivabili avverso le pronunce rese sulle nullità) e recante taluni concetti giuridici cosiddetti "elastici" o non contenutisticamente pre-determinati, quindi da completare e riempire attraverso elementi o criteri integrativi scaturibili solo dall'attività dell'interprete, ha indotto al deferimento presidenziale alle Sezioni Riunite di un'apposita questione di massima di particolare importanza.

I quesiti ai quali occorrerà fornire risposta attengono al regime intertemporale di applicazione delle nuove norme, alle tipologie di sentenza cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dal citato art. 17, comma 30-ter, all'eventuale rilevabilità di ufficio delle nullità, agli effetti giuridici oggettivi e soggettivi della pronuncia di nullità, alle regole processuali da applicare, al regime normativo di regolazione delle spese nei casi di accoglimento oppure di rigetto della domanda di nullità, infine all'esistenza o meno in ordinamento di eventuali rimedi avverso le pronunce rese su nullità pre-processuali o processuali.

Nel contempo, sia con riferimento alle previsioni concernenti il danno all'immagine e la sospensione della prescrizione in attesa della conclusione del processo penale, sia con riferimento alle regole procedurali concernenti la pronuncia sulla nullità (ad es. il termine perentorio di trenta giorni per la decisione), alcune Sezioni giudicanti regionali hanno promosso giudizi

incidentali innanzi il giudice delle leggi, affinché sia vagliata la legittimità costituzionale delle norme neointrodotte. ²³

Le norme di diritto sostanziale e processuale entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre del 2009, quindi, hanno ricevuto doverosa, immediata e tempestiva eco applicativa nei giudizi di responsabilità, impegnando i magistrati, requirenti e giudicanti, nell'elaborazione e formazione di una già numericamente intensa attività giurisprudenziale, oggettivamente non agevole sotto il profilo interpretativo e, perciò, allo stato definibile ancora "in fieri".

Altrettanto impegno elaborativo dovrà essere prestato, nell'anno che si va ad inaugurare, su di un tema diverso, che non è nuovo ed è stato più volte già affrontato dalla giurisprudenza contabile.

Esso, però, presenta ora profili innovativi, a seguito di pronunce recentemente rese dalla Corte di Cassazione a proposito dei limiti di assoggettamento alla giurisdizione contabile di condotte dannose tenute da amministratori e dipendenti di società private partecipate dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Anche nel 2009, due decisioni delle Sezioni centrali hanno ritenuto la giurisdizione facendo leva su taluni principi desunti dalla giurisprudenza cassatoria in tema di "rapporto di servizio", nonché su di un'interpretazione dell'art. 16 bis del D.L. n. 248/07, conv. con modif. dalla legge n. 31/08 volta a ravvisare nella disposizione la piena, chiara e diretta conferma, per il pregresso, della sussistenza della potestà cognitiva contabile. ²⁴

²³ v. Sez. Lombardia ord. n. 209/09 e ord. n. 237/09 - Sez. Umbria, ord. n. 19/09 - Sez. Campania, ord. n. 369/09 e ord. n. 367/09 - Sez. Calabria ord. n. 121/09 - Sez. Sicilia ord. n. 237/09 e ord. n. 281/09.

²⁴ v. Sez. I n. 477/09 e Sez. III, n. 329/09.

L'orientamento non ha trovato accoglimento presso il giudice regolatore della giurisdizione.

Attraverso una serie di pronunzie pubblicate a ridosso del finire del 2009 e nei primi giorni del 2010, la Corte di cassazione ha precisato che la giurisdizione contabile può esercitarsi unicamente nei casi di danno inferto direttamente al patrimonio del soggetto pubblico "partecipante" (es. per casi di danno all'immagine) e non per i danni che si assumano causati al patrimonio della società privata.

Per questi ultimi, è il socio pubblico ad essere facultato, ovviamente nella sussistenza dei presupposti di legge, ad esercitare l'azione sociale (prevista e disciplinata dagli artt. 2393 e ss. del codice civile per le società azionarie e dall'art. 2476, sesto comma, c.c. per le società a responsabilità limitata).²⁵

Il che, a ben riflettere, imporrà alla giurisprudenza contabile di rimeditare approfonditamente i propri precedenti indirizzi esegetici e di valutare, se e quando ne ricorrerà l'evidenza in un giudizio a tal fine attivato in sede contabile, la giuridica rilevanza di eventuali e colpevoli "omissioni" in proposito compiute dal socio pubblico.

LA NOMOFILACHIA CD. "INTERNA".

Tramite la legge n. 69/09 di riforma del processo civile, è stata varata una disposizione che ha ampliato l'ambito soggettivo di legittimazione al deferimento alle Sezioni Riunite di questioni di massima o di particolare importanza, esteso fino a comprendere una potestà processuale intestata al Presidente della Corte dei conti.

²⁵ v. Cass. SS.UU. n. 26806/09, n. 519/10, n. 520/10, n. 521/10, n. 522/10, n. 523/10, n. 524/10, n. 525/10.

In applicazione della norma, di fatto entrata a regime nell'ultimo quadrimestre dell'anno appena trascorso, sono stati già adottati due atti presidenziali di deferimento, volti rispettivamente alla soluzione di un tema pensionistico (perequazione automatica delle pensioni di dipendenti della Regione Siciliana, cui si è fatto già cenno) e di problematiche attinenti ai giudizi di responsabilità (interpretazione delle nuove norme dettate dal D.L. 78/09 e succ. modif. sulle nullità pre-processuali e processuali).

E' da osservare che la legge di riforma n. 69 ha configurato un oggettivo potenziamento delle funzioni assegnate alla Corte dei conti operante in questa sua peculiare composizione collegiale.

In detta sede, infatti, possono intervenire pronunce sia su tematiche che postulino il superamento di difformità giurisprudenziali o la risoluzione di particolari difficoltà interpretative, sia, innovativamente, decisioni nel merito di singoli giudizi, qualora la competente Sezione regionale o centrale, nella propria e incompressibile autonomia decisionale, ritenga sussistere ragioni per discostarsi motivatamente da precedenti conformi.

I "principi di diritto" affermati dalle Sezioni Riunite forniscono indirizzi interpretativi e orientamenti dentro la cui cornice il singolo giudice, chiamato nelle vicende processuali sottoposte al suo vaglio a pronunciare la "regola del caso concreto", assume le decisioni nella libertà del convincimento e nel rispetto dei principi di indipendenza e di soggezione alla sola legge.

Uno strumento antico come la nomofilachia, d'ora in avanti può essere visto e adoperato anche presso la Corte dei conti in prospettiva moderna, a condizione che allo stesso non si guardi con occhi "antichi" e nel pregiudizio di essere alle prese con una fastidiosa "gabbia della ragione" o un improprio condizionamento verticistico ovvero un blocco interposto all'evoluzione giurisprudenziale.

Si tratta, piuttosto, di un congegno processual-ordinamentale con le cui risultanze il singolo giudice può continuare a confrontarsi in piena autonomia, purché motivi e sostenga, anche le spinte innovative, mediante un'adeguata, ponderata, doverosa persuasività.

In tal modo lo strumento disciplinato con innovazioni dal legislatore, avente talune evidenti assonanze rispetto ad un istituto giuridico già conosciuto presso il giudice ordinario, appare proporsi la finalità di concorrere a garantire tendenziale unidirezionalità interpretativa e la certezza del diritto, la parità di trattamento di situazioni di fatto identiche, la coerenza applicativa della "legge", quali irrinunciabili caratteristiche delle risposte che la Corte dei conti, al pari di ogni altro giudice, può e deve dare alle istanze ed alle attese di giustizia dei cittadini.

L'applicazione che la statuizione di legge riceverà in futuro, nel vivo degli sviluppi della giurisprudenza, potrà fornire contezza dell'attenzione sensibile che i magistrati della Corte dei conti - Istituto che radica le ragioni profonde e costituzionali della sua stessa esistenza nel dover assicurare tutela imparziale agli interessi delle finanze e dei patrimoni pubblici in genere - sapranno prestare a dette esigenze.

CONTROLLO

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2009

- SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
- SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
- SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
- SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
- SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
- SEZIONE DELLE AUTONOMIE E SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

La rassegna offre una sintesi, meramente esemplificativa, di significative tematiche affrontate nell'attività di controllo. Tutte le delibere adottate dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti sono reperibili integralmente nel sito istituzionale www.corteconti.it

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Alle Sezioni Riunite in sede di controllo è demandato il compito di approvare - oltre al proprio "programma di lavoro" - anche gli "indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione", rilevanti per la generalità delle articolazioni dell'Istituto.²⁶

Nelle citate deliberazioni è stato dunque delineato, a livello di previsione programmatica, il quadro complessivo delle diversificate forme di controllo sulla gestione, a livello centrale e regionale, anche alla luce dell'evoluzione normativa ed in particolare delle innovazioni intervenute con riguardo al sistema dei controlli.

L'emanazione di nuove disposizioni di legge ha inteso, infatti, potenziare l'efficacia delle analisi e delle verifiche svolte dalla Corte, sia integrando in generale la disciplina dei controlli su gestioni in corso di svolgimento (art. 11, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15), sia intervenendo sulla specifica, ma finanziariamente rilevante, area della contrattazione collettiva e del costo del lavoro pubblico.

I profili applicativi delle menzionate disposizioni hanno formato oggetto di due apposite deliberazioni delle Sezioni Riunite²⁷. Nella prima si è considerato come la nuova disciplina abbia sviluppato in modo fortemente innovativo taluni aspetti, quali quelli concernenti il carattere concreto e "ravvicinato" delle indagini su gestioni rispetto all'attività esaminata, prefigurando le modalità per la possibile adozione da parte degli Organi di Governo ed amministrativi di rapidi interventi correttivi, volti a prevenire o

²⁶ In sede di programmazione sono state adottate apposite deliberazioni (numeri 36 e 37 in data 9 novembre 2009) con le quali sono stati definiti, rispettivamente, gli "indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione" e il "programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo" relativi all'anno 2010.

²⁷ Sezioni Riunite in sede di controllo n. 29 del 21 luglio 2009 e n. 41 del 17 dicembre 2009.

far cessare situazioni di grave irregolarità e disfunzioni pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Nella seconda, riguardante specificamente la materia del costo del lavoro, sono state precisate le modalità di svolgimento dell'attività di controllo sulla contrattazione integrativa, anche in applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (artt. 54 e 55), con cui si è inteso rendere più incisivo il controllo delle Sezioni regionali in presenza dell'emersione di particolari situazioni di irregolarità e, nello stesso tempo, disporre un ampliamento delle fonti informative, in modo conferire all'attività di referto delle Sezioni Riunite in tema di costo del lavoro una maggiore potenzialità.

Nei su citati indirizzi programmatici si è considerato, in generale, che i controlli intestati alla Corte sono finalizzati non solo ai profili della legittimità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ma anche al coordinamento del sistema di finanza pubblica, di sempre maggior valenza nell'attuale evoluzione dell'ordinamento²⁸.

Sempre in coerenza con quanto contemplato in recenti provvedimenti normativi ed in risposta alle esigenze poste dal nuovo quadro ordinamentale, nel programma di lavoro per l'anno 2010 è stata inserita la previsione di un *rapporto sul coordinamento della finanza pubblica*, da trasmettere alle Camere

28 Si tratta di profili di crescente attenzione da parte del Legislatore, come da ultimo evidenziato dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in base a cui "al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare importanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite".

entro il 30 aprile 2010²⁹, che si affiancherà alle analisi contenute nel primo volume della relazione generale al Parlamento.

L'innovazione programmata è da correlare all'avviato processo di completamento del disegno costituzionale delineato con il nuovo titolo V della Costituzione, con la conseguente ridefinizione di norme per il coordinamento della finanza pubblica. Il rapporto intende offrire, in particolare, al Parlamento una valutazione di sintesi sull'adeguatezza e sulla rispondenza degli strumenti individuati a presidio del coordinamento della finanza pubblica, con riguardo alle necessità poste dall'adesione all'UE e dai più generali obiettivi di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica. Nella prevista fase sperimentale, la prima parte del rapporto sul coordinamento dovrebbe essere predisposta poco dopo la diffusione dei risultati della notifica annuale in sede europea dei conti di finanza pubblica e conterrà perciò un anticipo delle considerazioni della Corte sui risultati dell'esercizio appena concluso, risultati che, a regime, saranno invece più dettagliatamente sviluppati nella relazione generale sul rendiconto.

Restano infatti centrali la decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato, annualmente rese dalla Corte³⁰. La relazione sul rendiconto 2008 - dopo la trattazione di tematiche generali (andamenti e tendenze di finanza pubblica, gestione del bilancio e del patrimonio, legislazione di spesa, ordinamento contabile, assetti organizzativi, personale e attività contrattuale) si è incentrata nella disamina delle "missioni" e "dei programmi" in cui si

²⁹ Il rapporto potrebbe essere oggetto di eventuali aggiornamenti alla fine del mese di settembre 2010.

³⁰ Cfr. per l'es. 2008 deliberazione del 25 giugno 2009. La relativa attività istruttoria è stata svolta a seguito di un approfondito confronto svoltosi tra gennaio e febbraio del 2009 con le delegazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Durante tali incontri di lavoro, ai quali hanno partecipato anche magistrati delle altre Sezioni centrali di controllo della Corte, è stato illustrato il programma di controllo per l'anno di riferimento e sono state chieste dalla Corte e fornite dalle Amministrazioni notizie relative agli andamenti gestionali dell'anno 2008.

articola il rinnovato bilancio dello Stato, in un approccio volto, essenzialmente, alla ricostruzione delle politiche pubbliche di settore.

Detta impostazione per missioni e programmi ha inteso contribuire ad incentrare la decisione parlamentare sul profilo funzionale della spesa, al fine di consentire una migliore consapevolezza delle scelte allocative annuali, nel quadro di una complessiva programmazione, e di assicurare una maggiore trasparenza attraverso l'individuazione di aggregati decisionali significativi delle finalità perseguite.

Il rapporto delle Sezioni Riunite con il Parlamento, oltre che con tale centrale documento, si estrinseca anche attraverso altri referti, di cui taluni caratterizzati dall'essere espressamente previsti per legge e resi con periodicità.

Tra questi figurano le relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa e sui mezzi di copertura, che hanno contribuito anche ad un graduale miglioramento delle relazioni tecniche che accompagnano la predisposizione degli atti di iniziativa legislativa. Particolare attenzione ha continuato ad essere riservata in tali relazioni alle leggi di conversione dei provvedimenti di urgenza, la cui incidenza sulla spesa complessiva è risultata particolarmente significativa, anche a causa degli emendamenti presentati nel corso del relativo procedimento. La concentrazione in tale sede di norme di rilievo finanziario ne ha reso sovente difficoltosa la valutazione della quantificazione degli oneri sottesi. Proprio di recente è stata attivata dal Senato - ai sensi delle relative disposizioni regolamentari e dell'art. 16 della l. 23 agosto 1988, n. 400 - la richiesta alla Corte delle valutazioni sulle conseguenze finanziarie derivanti dalla conversione in legge di un provvedimento di urgenza. Le relazioni quadrimestrali hanno riguardato anche l'esame degli aspetti finanziari dei decreti legislativi, il cui esito ha condotto alla formulazione di valutazioni sulla aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa contenute nelle

leggi di delega e sull'effettivo rispetto da parte delle norme delegate dell'eventuale clausola di neutralità apposta alle leggi stesse.

Il rapporto delle Sezioni Riunite con il Parlamento si alimenta anche di sempre più frequenti audizioni cui la Corte è chiamata dinanzi alle Commissioni parlamentari. Durante il 2009 si è sviluppato tale apporto in particolare con riguardo al federalismo fiscale³¹ ed alla riforma della contabilità pubblica³². Tali audizioni si sono accompagnate a quelle rese, come ogni anno, sui documenti di bilancio³³. Tra le altre audizioni che hanno corrisposto a specifiche richieste parlamentari, vi sono quelle in materia sanitaria, attivate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario³⁴, e la audizione sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, tradottosi nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150³⁵.

Una autonoma menzione deve essere riservata alla relazione generale sul costo del lavoro pubblico, effettuata dalla Corte ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale delle pubbliche amministrazioni.

La Corte ha adempiuto nel 2009 a tale compito di referto³⁶ - che tratta tematiche particolarmente significative anche sotto il profilo finanziario - in un contesto caratterizzato dall'avvio di una profonda revisione del quadro programmatico e normativo che ha sinora connotato la disciplina del settore.

31 Camera dei deputati, Commissioni riunite Bilancio e Finanze, in data 12 febbraio 2009.

32 Senato, V Commissione, in data 8 aprile 2009; Camera dei deputati, Commissione Bilancio, in data 22 settembre 2009.

33 Audizione sul documento di programmazione economica finanziaria 2010-2013 (Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, in data 21 luglio 2009); indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2010-2012 (Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, in data 15 ottobre 2009).

34 Senato, Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario, in data 24 febbraio 2009 e 10 marzo 2009.

35 Camera dei deputati, I Commissione - Affari Costituzionali, in data 23 giugno 2009.

36 Cfr. deliberazione n.11 del 4 maggio 2009.

In maggior dettaglio, può dirsi che la relazione 2009 ha sviluppato osservazioni e considerazioni di carattere generale emerse dalla tornata contrattuale 2006-2009, tutt'ora non esaurita. Sono state richiamate e riorganizzate in modo sistematico, in particolare, le enunciazioni contenute nei rapporti di certificazione³⁷ dei contratti collettivi di lavoro e nelle specifiche audizioni richieste dal Parlamento evidenziando l'evoluzione rispetto all'accordo sulla politica del redditi di luglio 1993.

Si è registrato l'avvio del processo di riforma del sistema delle relazioni sindacali concretatosi, sotto il profilo normativo, con l'emanazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e con la sottoscrizione del nuovo accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali sottoscritto il 30 aprile 2009. Tali aspetti sono stati considerati nella relazione al fine di tracciare un bilancio relativo alle principali problematiche che hanno caratterizzato le diverse tornate contrattuali e alle difficoltà di attuazione delle politiche di contenimento della spesa di personale, e di fornire utili e tempestivi elementi anche per il completamento del processo di revisione avviato.

La metodologia seguita è quella sperimentata nelle precedenti relazioni, basata sul raffronto tra obiettivi previsti nei documenti programmatici e nelle leggi finanziarie, e i risultati effettivamente conseguiti, anche in coerenza al paradigma del controllo sulla gestione (*performance auditing*), comunemente accolto nell'ordinamento comunitario e nell'esperienza internazionale.

³⁷ Si tratta per l'intero anno 2009 di quindici deliberazioni, di cui talune relative a più ipotesi di accordo. L'attività di certificazione ha posto in evidenza, in termini generali, un recupero di tempestività nella sottoscrizione dei contratti relativi al biennio 2008-2009 per il personale non dirigente rispetto alla tempistica registrata nelle precedenti tornate contrattuali. Tale recupero è derivato dalla decisione di anticipare al mese di giugno 2008 parte della manovra finanziaria per il 2009 e dalla successiva sottoscrizione, nel mese di ottobre 2008, di un protocollo di intesa fra il Governo e gran parte delle organizzazioni sindacali rappresentative. Le trattative sono pertanto iniziate già negli ultimi mesi del 2008 e la sottoscrizione delle ipotesi di accordo è avvenuta immediatamente a ridosso dell'approvazione della legge finanziaria per il 2009. La contrattazione relativa al biennio 2008-2009 ha, peraltro, assunto un carattere peculiare, con la definizione di una percentuale di incremento retributivo pari esclusivamente al tasso di inflazione programmata per gli anni di riferimento.

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

La attività della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello stato è stata arricchita nel 2009 dai nuovi compiti attribuiti, in materia relativa di incarichi e consulenze, dal d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102³⁸.

La Sezione centrale di controllo di legittimità si è espressa sugli ambiti applicativi di tali disposizioni anche alla luce del nuovo quadro istituzionale posto dalla riforma del titolo V Cost., affermando che esse, in base ad una interpretazione “costituzionalmente orientata”, non sono applicabili nei confronti degli enti locali territoriali e delle rispettive articolazioni (Deliberazione n. 20/2009/P).

A diversa conclusione la Sezione è pervenuta con riguardo all'applicabilità della su citata previsione normativa alle Università ed agli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, in quanto, pur trattandosi di soggetti forniti di autonomia finanziaria e contabile, sono da considerare rientranti nella nuova disposizione, introdotta con strumento di pari gerarchia rispetto alla legge 168/1989 ed in grado, quindi, di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo³⁹.

³⁸ I commi 30 e 30-bis, dell'art.17 hanno infatti integrato il comma 1, dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attribuendo direttamente alla Sezione centrale la competenza sulle nuove fattispecie indicate: si tratta delle lettere f-bis), riguardante atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e f-ter), relativa a atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

³⁹ Si è precisato che i provvedimenti emessi dalle Università e dagli enti di ricerca, finanziati con fondi di provenienza privata, sono anch'essi soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 17, c. 30 e 30 bis, del decreto-legge n. 78/2009, convertito in legge 3 agosto 2009, in

Nel complesso, nel 2009 risultano adottate e depositate dalla Sezione 24 deliberazioni (a fronte delle 22 del 2008 e delle 7 del 2007)⁴⁰.

Tra le diverse problematiche approfondite dalla Sezione, di significativo rilievo appare quanto affermato sulla incompatibilità con la disciplina comunitaria relativa agli appalti pubblici del ricorso effettuato da una Pubblica Amministrazione all'*accordo sostitutivo* previsto dall'art. 11 della legge n. 241/1990⁴¹.

In tema di concessione di un assegno vitalizio a cittadini benemeriti ai sensi della l. 440/1985 si è affermato che tale legge, nel richiedere a tal fine uno "stato di particolare necessità" - è chiaramente finalizzata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, commisurato alle esigenze degli interessati e non già a conferire un "premio" adeguato ai rispettivi meriti; i relativi provvedimenti vanno, pertanto, motivati con riferimento ai requisiti congiuntamente richiesti dalla legge (la chiara fama, l'aver illustrato la patria, lo stato di particolare necessità).

Con riguardo al Regolamento recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione si sono affermati importanti principi sia di ordine generale che di specifica valenza nel settore esaminato. Si è, in primo luogo, affermato che il piano programmatico previsto dall'art. 64, comma 3, D.L. n.

quanto i predetti fondi, una volta conferiti alla struttura pubblica, vengono inglobati nel relativo bilancio in un apposito capitolo dell'entrata e successivamente gestiti e rendicontati con regole pubbliche.

⁴⁰ Va anche considerato che esse non esauriscono la più complessa ed articolata attività svolta in sede di controllo preventivo di legittimità, come desumibile nei casi di "ritiro" dei provvedimenti da parte delle stesse Amministrazioni e dai numerosi rilievi istruttori inoltrati.

⁴¹ Nella fattispecie, la Corte ha affermato che l'utilizzazione del procedimento dell'accordo sostitutivo di cui all'art. 11, legge 241/1990 - in luogo dell'approvazione definitiva del procedimento di gara comunitaria instaurato e non concluso dall'Amministrazione a causa della contrazione delle risorse pubbliche disponibili - sottende un affidamento diretto in assenza dei requisiti normativamente previsti dall'art. 57 del codice dei contratti, né, in assenza dei previsti presupposti di complessità dell'appalto, è possibile fondare la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni significative alle previsioni della *lex specialis* della procedura di gara sulla disciplina fissata dall'art. 58 dello stesso codice (c.d. dialogo competitivo).

112/2008, essendo un atto di programmazione comportante spese, rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), L. 20/1994 (Delibera n. 12/2009/P)⁴². Nella stessa delibera si è anche ribadita la necessità, che discende dai principi generali, di esplicitare nel provvedimento i motivi per i quali si procede in dissenso rispetto ad un parere obbligatorio⁴³.

Anche in tema di dirigenza sono stati affrontati problematiche di rilievo, precisando che (Delibera n. 11/2009/P) il giudicato civile relativo al diritto alla reintegra nel posto esplica ed esaurisce i propri effetti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nel momento della riammissione in servizio, ripristinando la posizione giuridica in origine attribuita all'interessato, senza consolidare alcunché in merito ad un preteso riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, il quale soggiace, quindi, alla disciplina normativa comune a tutti i contratti relativi alla dirigenza, ivi comprese le ipotesi di risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta. In particolare, si è ritenuto che l'art. 20, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I, consente la revoca anticipata degli incarichi conferiti in presenza di motivate ragioni organizzative e gestionali; tale norma pretende, da parte dell'Amministrazione che esercita il potere di autotutela,

⁴² L'art. 64, comma 3, D.L. n. 112/2008 richiede, per le finalità previste dall'articolo stesso, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga un piano programmatico degli interventi, da attuarsi, ai sensi del successivo comma 4, con uno o più regolamenti; in proposito, pur in assenza della formale adozione del piano programmatico, il richiamo contenuto in un regolamento adottato ai sensi del citato comma 4 allo "schema" di piano programmatico, è stato ritenuto idoneo, in conseguenza delle sottoscrizioni apposte in calce al regolamento stesso dai due Ministri competenti alla predisposizione dello stesso, ad attuare il previsto concerto e, in tal modo, a sanare il provvedimento invalido attraverso il riconoscimento in via di convalida della sua legittimità, elevando il predetto schema al rango di piano programmatico.

⁴³ Peraltro, si è ritenuto che il richiamo nelle premesse dell'atto al verbale adottato dall'Organo del cui parere si tratta, all'esito della seduta nella quale il parere è stato espresso, vale, da un lato, a dare atto della circostanza che si è provveduto a sentire tale soggetto e, dall'altro, a chiarire le ragioni espresse in detta sede, per le quali non si potevano recepire in toto le proposte emendative formulate.

motivazioni in stretta connessione logico-giuridica con i presupposti di fatto e di diritto indicati a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che non ogni tipo di riorganizzazione giustifica l'esercizio del potere di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro ad oggetto pubblico, ma solo quelle situazioni concrete e determinate, ritenute tali da consentire, attraverso una motivazione non sconfinante nell'eccesso di potere, la prevalente tutela dell'interesse pubblico su quello della parte privata.

Con riguardo agli effetti pensionistici di un incarico conferito ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lvo 30.3.2001 n. 165, si è ritenuto (Delibera n. 04/2009/P) che l'eccedenza retributiva percepita dall'interessato (area C posizione economica C3 con incarico di dirigente di 2° fascia), stante la natura di compenso accessorio e temporaneo, deve essere ricompresa tra gli emolumenti da valutare, in sede di calcolo della pensione, nella quota B di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del d.lvo 30.12.1992, n. 503 e non nella quota A come operato dall'Amministrazione⁴⁴.

Si è ritenuto nel caso di un contratto di fornitura di dosi di vaccino antinfluenzale A (H1N1) il provvedimento al di fuori degli ordinari schemi contrattuali, con la conseguenza, in ragione dell'eccezionalità e somma urgenza dell'intervento, di non procedere alla disamina dei punti di rilievo sollevati dall'Ufficio di controllo (delibera n. 16/2009/P)⁴⁵.

⁴⁴ Analoghe considerazioni sono state svolte (Delibera n. 01/2009/P) con riguardo al rilievo, nel trattamento di quiescenza, dell'indennità per l'esercizio di funzioni superiori (c.d. indennità di presidenza) attribuita agli insegnanti incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni superiori di preside, precisando che essa deve essere liquidata in quota B e non in quota A come calcolato dall'Amministrazione. Le norme nella materia pensionistica, infatti, espressamente contengono una elencazione, da ritenersi tassativa, delle voci da inserirsi nella quota A e tale dato è l'unico rilevante ai fini della utilizzazione in detta quota, di qualunque assegno, indennità o altro emolumento retributivo comunque denominato.

⁴⁵ Il contratto di fornitura di dosi di vaccino antinfluenzale A (H1N1) è sorretto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, la quale autorizza il Ministero ad acquisire in termini di somma urgenza - con i poteri di cui all'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 - la fornitura di dosi di vaccino, farmaci antivirali e dispositivi di protezione individuale necessari ad

Con riguardo ad una ordinanza, adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, concernente l'organizzazione e l'azione, in regime derogatorio della disciplina giuridica vigente, del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per lo svolgimento della funzione del "rilancio dell'immagine dell'Italia e del settore turistico, in connessione con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia e con l'evento expo 2015" si è considerato che tale ordinanza è stata adottata non in relazione ad un fatto-evento (o a più fatti eventi), ma per l'esercizio della funzione ordinaria ed è dunque soggetta al controllo preventivo di legittimità (deliberazione n. 23/2009/p)⁴⁶.

assicurare la vaccinazione delle categorie sensibili e comunque di almeno il 40% della popolazione residente sul territorio nazionale.

⁴⁶ Tale ordinanza, per il suo contenuto, non può inquadarsi nelle situazioni (particolari specifici fatti-eventi) disciplinate in regime giuridico derogatorio, ma, tenuto conto del suo oggetto, deve qualificarsi come direttiva generale per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione e dell'organizzazione amministrativa, non rientrante nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 5bis, comma 5, del d.l. 7 settembre 2001 n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, esclusi dal controllo preventivo di legittimità, per effetto dell'art. 14, d. l. 23 maggio 2008 n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008 n. 123.

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

L'attività svolta nel 2009 dalla Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha evidenziato un aspetto particolarmente importante, anche per l'attenzione ad esso dedicata dal Legislatore, concernente gli effetti prodotti dall'esercizio di tale funzione e la concreta ricaduta delle analisi svolte.

Si ricorda che la relativa disciplina, delineata dall'art. 3, comma 4 della legge n. 20 del 1994 (che ha previsto che le Amministrazioni comunichino le misure adottate in conseguenza delle indagini di controllo sulle gestioni) è stata rafforzata dalle leggi finanziarie per il 2006 ed il 2008 che hanno reso maggiormente stringente tale obbligo⁴⁷.

Nel corso del 2009 il controllo successivo sulla gestione è stato ulteriormente valorizzato dall'art. 11 della legge n. 15 del 2009, che ha introdotto la possibilità che ove si accertino gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure, o tempi di attuazione stabiliti da norme nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo venga attivato, in contraddittorio con l'Amministrazione, un controllo concomitante finalizzato ad individuare le cause sottese al fenomeno e ad attivare correttivi "in corso d'opera" tali da poter determinare il mancato avverarsi, o quanto meno, l'interruzione, di situazioni illegittime e pregiudizievoli.

Il tema delle misure effettivamente assunte in esito alle delibere della Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è stato oggetto di una apposita relazione della Sezione stessa (approvata con

⁴⁷ Le pubbliche amministrazioni devono infatti dare comunicazione entro sei mesi (art. 1, comma 172 della legge n. 266 del 2005) delle misure auto-correttive assunte, ovvero manifestare il proprio dissenso dalle conclusioni emerse in sede di controllo mediante apposito provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti (art. 3, comma 64 della legge n. 244 del 2007).

delibera n. 21/2009/G - copia in allegato) nella quale si dà conto delle “modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate negli anni 2006/2008”. In via generale le Amministrazioni trasmettono oramai con regolarità, anche se a volte dietro sollecito istruttorio, le prescritte comunicazioni sulle iniziative avviate in esito alle osservazioni svolte.

Possono essere segnalati significativi esiti pervenuti nel 2009, in materia di promozione dello sviluppo sostenibile⁴⁸; di *governance* tra Ministero del lavoro e società Italia Lavoro s.p.a.⁴⁹; di infrastrutture idriche nelle aree depresse⁵⁰; di riscossione dei canoni nelle concessioni del demanio marittimo⁵¹; di programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico e la difesa del suolo⁵².

⁴⁸ A seguito dell'indagine relativa a "La gestione del Ministero Ambiente finalizzata alla c.d. programma AGENDA 21" (delibera n. 11/2008/G) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha revocato i finanziamenti che erano stati assegnati a cinque comuni che non hanno dato concreta attuazione al programma ammesso a cofinanziamento, per un totale di circa 748.000 euro.

⁴⁹ Il Ministero del lavoro, al fine di ovviare alle carenze rilevate dalla Corte nel corso dell'indagine relativa alla "Attività di controllo e di vigilanza - *governance* - del Ministero del lavoro nei confronti della società Italia Lavoro s.p.a." (approvata con delibera n. 17/2008/G) ha predisposto specifico D.M. con il quale sono stati disciplinati in modo compiuto l'attività di programmazione e di monitoraggio nei rapporti tra l'Amministrazione ed Italia Lavoro. Nello stesso provvedimento si sono ridisegnate la composizione e le funzioni della Cabina di regia (oggetto di specifica attenzione da parte della Sezione).

⁵⁰ Al fine di ovviare alle disfunzioni emerse nel corso dell'indagine sulla "Realizzazione di infrastrutture idriche nelle aree depresse" (deliberazione n. 19/2008/G) il competente Ministero ha riorganizzato le attività interne tese a migliorare la gestione dell'iter procedurale al finanziamento; ha avviato il monitoraggio puntuale di quegli interventi che presentano criticità con la convocazione di specifici tavoli tecnici od incontri con gli Enti Beneficiari al fine di accelerare l'iter e superare le problematiche riscontrate; ha controllato i cronoprogrammi di attuazione, con continui richiami agli enti beneficiari del rispetto degli stessi.

⁵¹ Dopo le osservazioni critiche della Corte sulla "Riscossione dei canoni nelle concessioni del demanio marittimo" (delibera n. 29/2008/G) sono stati attivati vari tavoli di lavoro, dei quali sono chiamati a far parte il Ministero delle Infrastrutture, il Dipartimento delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e la Presidenza del Consiglio.

⁵² Dopo le osservazioni critiche della Corte che avevano posto in luce, fra l'altro, la carenza di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito dei "Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico e la difesa del suolo" (v. delibera 5/2009/G) la Direzione generale per la difesa del suolo presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha avviato una verifica amministrativa sugli interventi che presentavano potenziali criticità.

In esito all'indagine concernente "*Le strutture di missione*" della Presidenza del Consiglio dei Ministri (approvata con deliberazione n. 4/2009/G), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 1° agosto 2009 una direttiva contenente indicazioni puntuali, volte a contrastare le disfunzioni rilevate⁵³.

Anche sulla base di tali esemplificazioni, può dunque ritenersi che il sistema, ormai avviato, consente di verificare l'effettiva ricaduta che le indagini svolte hanno sul piano degli interventi di competenza degli organi politici e delle amministrazioni.

Nella articolata serie di indagini svolte nel 2009⁵⁴, temi di particolare complessità sono stati affrontati in quella relativa allo "*Stato di avanzamento del progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia*" (Delibera 2/2009/G).⁵⁵

Nella deliberazione n. 6/2009/G sono state evidenziate le modalità di attuazione dell'art. 62 del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I firmato il 21 aprile 2006, che ha introdotto una nuova "clausola di salvaguardia" in favore dei dirigenti che alla scadenza dell'incarico non siano in esso confermati, in

⁵³ Le "strutture di missione" costituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono finalizzate, ai sensi dell'art. 7, c. 4 del d.lgs. 303/99, al conseguimento di obiettivi particolari di carattere temporaneo che si assume non possano essere perseguiti altrettanto utilmente dalle strutture ordinarie dell'Amministrazione. Per far fronte alle criticità rilevate, la Corte raccomanda di: evitare sovrapposizioni di competenze tra i compiti svolti dalle strutture di missione e degli organismi ordinari; attuare un'attenta politica di acquisizione del personale che porti al migliore utilizzo possibile delle unità già in forza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la verifica della effettiva necessità di ricorrere a collaborazioni esterne; assicurare una migliore leggibilità del bilancio.

⁵⁴ Nel corso del 2009 la Sezione ha approvato n. 28 deliberazioni.

⁵⁵ L'indagine della Corte ha esaminato lo stato di avanzamento del progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia, la cui disciplina è stata oggetto di un'insieme di leggi speciali che ha posto le basi per un articolato sistema di interventi, tutti ancora in fase di realizzazione. Fra le disfunzioni rilevate si segnala l'inosservanza dei principi derivanti dalle direttive comunitarie, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che si realizzano attraverso l'affidamento dei contratti con gare pubbliche; la consistente lievitazione dei costi dell'opera; gli ingenti oneri concessori; l'assenza di un progetto esecutivo generale dell'opera, che avrebbe consentito di programmare, in termini tecnico-scientifici compiutamente definiti la sua esecuzione.

mancanza di una valutazione negativa, ricorrendo ad un criterio esclusivamente retributivo.

Profili di notevole rilievo gestionale e contabile emergono dalle indagini relative alla “gestione delle risorse allocate in partite di spesa del bilancio dello stato che presentano elementi di criticità” (Deliberazione n.11/2009/G)⁵⁶ ed alle “Gestioni sottese ai titoli di spesa emessi e non pagati negli esercizi 2007 e 2008” (Deliberazione n. 15/2009/G)⁵⁷.

La Sezione ha anche analizzato l'attività ispettiva del Ministero del lavoro (Deliberazione n. 16/2009/G), esaminando, con raffronti su base regionale, i risultati che sono stati conseguiti nel contrasto al lavoro nero ed irregolare e per l'emersione del sommerso, anche grazie i nuovi strumenti di prevenzione e semplificazione introdotti nell'ordinamento (Interpello, Conciliazione monocratica, Diffida, Diffida accertativa per i crediti patrimoniali, Prescrizione obbligatoria). Particolare attenzione è stata dedicata all'istituzione del Libro unico del lavoro, che va ad inserirsi in un sistema complesso che fa leva su strumenti “di grande incisività come la Comunicazione preventiva, la Maxisanzione e la Sospensione dell'attività”.

E' stata esaminata la gestione delle rilevanti risorse - pari a 3 miliardi di euro in conto capitale ed a 9,077 miliardi di euro sotto forma di prestito -

⁵⁶ Le cause prevalenti delle disfunzioni rilevate attraverso il contraddittorio con le Amministrazioni interessate sono da ricondurre ai ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi e nel trasferimento di fondi e talora derivano da norme di deroga ai generali principi contabili, spesso emanate in occasione delle leggi finanziarie annuali.

⁵⁷ Nella indagine sono state analizzate alcune partite del “conto sospeso” in relazione alle quali si erano già riscontrate criticità (cfr. deliberazione n. 30/2008/G). Anche in questa sede la Corte ha approfondito con il Dipartimento della Ragioneria generale le rilevanti problematiche connesse alla regolarizzazione delle partite contabilizzate in “conto sospeso” ed alla individuazione dei fondi da utilizzare per tale finalità, alla cui soluzione, secondo l'Amministrazione, sono necessarie “iniziative di carattere amministrativo/procedurale e di innovazione normativa che consentano di ridurre il ricorso a questo strumento ai soli casi di assoluta necessità, monitorando attentamente la regolarizzazione delle relative partite da parte delle amministrazioni competenti.”

destinate alla riduzione strutturale del disavanzo del servizio sanitario nazionale maturato nel periodo 2001-2005 (Deliberazione n. 22/2009/G)⁵⁸.

È stata anche affrontata la problematica relativa all'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti a favore delle Amministrazioni dello Stato (Deliberazione n. 3/2009/G)⁵⁹. Specifici aspetti sono stati esaminati con riguardo alla attuazione del progetto "Polizia di prossimità" (Deliberazione n. 10/2009/G)⁶⁰ ed agli "Interventi a favore del turismo" (Deliberazione n. 20/2009/G)⁶¹.

Nella solo esemplificativa rassegna della attività svolta dalla Sezione, si segnalano, oltre a quelle già depositate, ulteriori relazioni approvate nel corso del 2009, che hanno affrontato: la "Gestione delle relazioni finanziarie tra

⁵⁸ A fronte delle complesse criticità gestionali emerse, la Sezione formula suggerimenti e raccomandazioni mirate a rendere più snelle ed incisive le procedure straordinarie adottate, rilevando che interventi strutturali non possono essere confusi con azioni dettate dalla logica emergenziale. Osservazioni di carattere critico-propositivo sono riferite anche ai controlli di legalità-regolarità sui bilanci e sull'attività negoziale delle aziende sanitarie, suggerendosi, sotto tale profilo, l'adozione di standard minimi predefiniti in termini di quantità e qualità.

⁵⁹ Si è evidenziato come a distanza di 10 anni di applicazione la riforma introdotta dal D.P.R. n. 260 del 1998, che ha oggettivamente semplificato le procedure di esecuzione delle sentenze di condanna, persista ancora una vasta fascia di insolvenza. Presso alcune amministrazioni è ancora provvisorio e frammentato l'assetto dei servizi, mentre appaiono inadeguate le procedure che rinviano a disposizioni antecedenti al 1998.

⁶⁰ L'indagine, che ha verificato lo sviluppo della gestione del progetto "Polizia di prossimità" avviato nel gennaio 2002 dal Ministero dell'interno per contrastare la criminalità attraverso le figure del "Poliziotto e Carabiniere di quartiere", ha messo in luce la insufficienza numerica del personale, dovuta al limitato finanziamento del progetto. Nonostante i limiti di attuazione, i segnali percepiti sul fronte degli effetti dell'operazione attestano la crescita della fiducia della cittadinanza nelle zone ove il servizio è stato attivato.

⁶¹ L'indagine ha evidenziato criticità nella gestione delle risorse destinate dall'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 al cofinanziamento delle iniziative di sviluppo turistico territoriale che presentano ambiti interregionali o sovraregionali. Oltre al consistente ritardo nell'utilizzazione dei fondi stanziati, sono emersi i limiti del sistema di monitoraggio che, fra l'altro, non ha consentito all'Amministrazione centrale di conoscere le effettive ricadute sul territorio delle iniziative finanziate. L'Amministrazione, in occasione dell'adunanza pubblica tenutasi il 9/11/2009, ha assicurato che per il prosieguo della gestione si conformerà alle osservazioni della Corte.

il Ministero dell'interno e le Autonomie territoriali"⁶²; la "Gestione delle risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"; gli "Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche"⁶³.

⁶² E' stata formulata un'analisi economico-finanziaria sul complesso delle risorse destinate alle Autonomie territoriali iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno con particolare attenzione alle risorse utilizzate e a quelle, pertinenti ad esercizi pregressi, non ancora erogate.

⁶³ Il referto effettua una valutazione delle privatizzazioni condotte in Italia successivamente alla delibera CIPE del 30 dicembre 1992, esaminandone modalità ed effetti sul piano economico e finanziario, ripercorrendo una sintesi della sua storia, delle sue modalità, degli interventi legislativi e regolamentari che lo hanno accompagnato, degli obiettivi perseguiti, dei risultati finanziari conseguiti e degli oneri sostenuti, concludendo con una valutazione dei suoi principali effetti per le imprese, per i consumatori, per i contribuenti e per il sistema finanziario italiano. Importanti sono le criticità emerse, che vanno dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio alla scarsa trasparenza di non poche operazioni, dalla scarsa chiarezza del quadro della ripartizione delle responsabilità fra livelli politici e livelli amministrativi e fra amministrazione, *contractors* ed organismi di consulenza alla non sempre immediata e non esclusiva finalizzazione dei proventi alla riduzione del debito. Nonostante le importanti criticità ed i rilievi emersi, la Sezione ritiene che il processo di privatizzazione italiano abbia nel complesso sostanzialmente conseguito gli obiettivi di lungo termine previsti nei primi documenti ufficiali, generando valore nelle ex imprese pubbliche, contribuendo a risanare le finanze pubbliche, a sviluppare il sistema finanziario nazionale e ad ammodernare lo Stato.

SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

Nell'anno trascorso l'aspetto di maggior rilievo sul piano istituzionale è rappresentato dall'entrata in vigore, a far data dal 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, che racchiude due correlati documenti: il "Trattato sull'Unione europea" ed il "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Gli effetti di tale significativo evento avranno forte incidenza negli anni a venire, anche sul piano delle tematiche che costituiscono specifico oggetto di analisi della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.

La Sezione - chiamata a riferire annualmente al Parlamento sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sulla utilizzazione dei Fondi comunitari - ha posto in evidenza che nella situazione finanziaria tra Italia ed Unione europea per il periodo 2002-2008, si rileva come i fondi comunitari assegnati all'Italia costituiscono solo un parziale rientro in ambito nazionale delle risorse trasferite all'Unione.

Nella relazione annuale⁶⁴ sono stati richiamati gli aspetti più significativi della "Politica di coesione" e della Programmazione 2007-2013, tra cui gli effetti della crisi economico-finanziaria internazionale intervenuta nel 2008⁶⁵.

Si è altresì operato un quadro dettagliato dei dati rilevabili dalle attività di controllo svolte durante l'anno 2009 per l'attuazione finanziaria del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006⁶⁶.

⁶⁴ Delibera n. 5 del 21 dicembre 2009.

⁶⁵ Si ricorda che per contrastare la crisi, è intervenuto il reg. (CE) 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che ha modificato alcuni articoli del reg. 1083/2006.

⁶⁶ Per l'Obiettivo 1, al 31 dicembre 2008 si sono determinati impegni per obbligazioni giuridicamente vincolanti per oltre 55,2 miliardi e pagamenti di spese per quasi 43 miliardi di euro. L'attuazione degli interventi di sviluppo e coesione negli Obiettivi 2 e 3 cofinanziati dai Fondi strutturali è proseguita con andamento soddisfacente: i risultati dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) denotano una regolare utilizzazione dei fondi comunitari (l 31 dicembre 2008 risultano assorbiti quasi totalmente i finanziamenti stanziati).

Nel comparto della politica agricola comune (PAC) la gestione nazionale dei finanziamenti comunitari all'agricoltura è tuttora negativamente caratterizzata dalle ricorrenti rettifiche finanziarie che hanno determinato mancati introiti per l'economia nazionale⁶⁷. A quest'ultimo riguardo, si registra l'approvazione normativa, più volte sollecitata anche dalla Corte stessa, di misure volte a dare soluzione al problema delle eccedenze produttive nel settore latte.

Sempre in tema di gestione e controllo dei finanziamenti comunitari all'agricoltura, la Corte, nella relazione speciale approvata con delibera n.3/2009, ha verificato lo stato di attuazione della normativa italiana che istituisce un sistema di organismi pagatori regionali ed ha richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di approfondire la rispondenza della normativa introdotta alle reali esigenze e richieste avanzate da molte Regioni e dalle Province Autonome.

In merito alle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario si registra, nel 2008, un decremento complessivo, rispetto all'anno precedente, degli importi da recuperare per le irregolarità e frodi accertate, in particolare con riguardo ai Fondi strutturali⁶⁸ ed in special modo al FESR e al FEAOG-Orientamento, mentre quelle in agricoltura risultano incrementate. La Sezione ha approvato con delibera n.1/2009 una relazione speciale relativa alle irregolarità e frodi nell'ambito del FSE⁶⁹.

⁶⁷ Si tratta di 819 milioni di euro nell'esercizio 2008 e di 306 milioni di euro nel 2009, ivi compresi i prelievi supplementari sulle quote latte.

⁶⁸ Delle somme accertate il 66,81% è relativo ai Fondi strutturali e il 33,19% al FEAOG-Garanzia. Di tali irregolarità il 64,3% è rappresentato da Programmi regionali ed il 35,7% da Programmi nazionali. Fra le irregolarità accertate sui Fondi strutturali, la parte più rilevante è attribuibile al FESR, per circa il 61%, seguito dal FSE con il 25%, dal FEAOG-O per l'11% e dallo SFOP con il 4% sia per Programmi regionali (POR) che per Programmi Nazionali (PON).

⁶⁹ Dalla relazione sono emerse criticità inerenti: i ritardi nelle segnalazioni delle irregolarità, con il rischio di compromettere le possibilità di effettivo recupero; il ricorso sempre più ampio all'esternalizzazione dei controlli; una diffusa inerzia da parte delle Amministrazioni, che attivano con notevole ritardo le procedure amministrative di autotutela e le azioni cautelari; l'inefficiacia

Va evidenziato che nel 2009 per la prima volta la Corte dei conti ha proceduto al rilascio della formale “certificazione di veridicità e correttezza” degli atti contabili nonché del Fondo Pensioni del CERN (Centro Europeo Ricerca Nucleare, con sede in Ginevra, cui partecipano oltre venti nazioni con differenziate contribuzioni). Il CERN ha infatti affidato alla Corte l’attività di “*external auditor*” per il triennio 2008/2010 (con possibilità di proroga per un successivo biennio)⁷⁰.

delle garanzie fidejussorie a causa della mancata escussione, con grave pregiudizio dell’erario; la limitata efficacia del sistema dei recuperi. Al fine di migliorare il sistema è stata segnalata la necessità di: adottare criteri uniformi, diretti a scambiarsi informazioni sui beneficiari, mediante la creazione di banche dati condivise fra le diverse Autorità di gestione; compilare una *black list* degli imprenditori inadempienti, da far circolare tra le Amministrazioni che gestiscono i Fondi comunitari; istituzionalizzare un sistema di accreditamento dei soggetti ammessi alle agevolazioni sulla base di predeterminati requisiti; potenziare le strutture preposte al recupero degli importi irregolari, assicurando un costante monitoraggio dei contenziosi al fine di intraprendere con tempestività le azioni cautelari e di autotutela necessarie per la reintegra dell’erario comunitario e nazionale.

⁷⁰ L’esercizio specifico delle funzioni di “audit” finanziario è stato assunto dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali; l’attività di certificazione segue i “principi contabili e di controllo internazionali per il settore pubblico” adottati dall’INTOSAI e verifica la legalità, regolarità e affidabilità dei documenti contabili redatti dal CERN nel rispetto degli IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*). Cfr. Delibere n.1-2/2009CERN.

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Il rapporto funzionale che lega la Corte dei conti al Parlamento nel settore del controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato, regolato dalla legge n. 259/1958, è andato consolidandosi nel tempo.

La perdurante attualità del sistema è dimostrata dall'acquisizione al controllo della Corte di nuovi enti, in forza di formale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, ad enti di varia natura - sia pubblici (economici e non, agenzie ed altri organismi), sia privati (società di capitali, associazioni, fondazioni) - già in precedenza acquisiti al controllo della Corte (in numero di 344), nel corso dell'anno 2009 si sono aggiunti altri organismi di importanza strategica per lo stesso sviluppo economico e sociale del Paese in diversi settori. Tra gli altri, un riferimento è da fare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (con sede a Portici), alla Società EXPO 2015 (con sede a Milano), alla Rete Autostrade Mediterranee (RAM) s.p.a., alla Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP), alla Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID)⁷¹. Per espressa volontà del legislatore (art. 16 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008) la Sezione sarà poi chiamata ad esercitare il controllo sulle Università pubbliche trasformatesi in fondazioni di diritto privato.

Nel quadro del monitoraggio su enti di possibile acquisizione al controllo della Corte si è in attesa che il Governo si determini, sulla base di quanto evidenziato dalla Sezione nella relazione al Parlamento sulla gestione

⁷¹ Si è, invece, tuttora in attesa dell'emanazione del provvedimento relativo alla Società Sistemi di consulenza per il Tesoro (SICOT), per la quale la Sezione si era già espressa circa la necessità dell'assoggettamento - avendone accertato la sussistenza dei requisiti di legge - con determinazione n. 60 del 17 luglio 2007.

finanziaria di RAI Spa relativa agli esercizi 2002-2006 (determinazione n. 93 del 28.11.2008), in ordine alla commutazione del controllo della Corte dalle forme di cui all'art. 2 della legge n. 259/1958 (ossia puramente cartolare) a quelle ex art. 12 della stessa legge (ossia con la presenza di un magistrato della Corte alle sedute degli organi di amministrazione e controllo).

Per quanto attiene all'attività svolta nel 2009, la Sezione ha consolidato il tracciato, già sperimentato negli anni scorsi, di relazioni unitarie sulla gestione finanziaria di enti omogenei; in tal senso s'è contestualmente riferito al Parlamento su 25 Autorità portuali, 14 enti lirici, 5 parchi nazionali ed i 106 Automobile Club provinciali, questi ultimi in appendice alla relazione su ACI. Un'attenzione particolare è stata posta nell'esame dei bilanci degli enti assoggettati alla disciplina della legge n. 70/1975 e quindi tenuti al passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, secondo i principi fissati dal D.P.R. n. 97/2003, quale ulteriore tappa verso l'integrale consolidamento dei conti pubblici.

La Sezione, inoltre, ha assecondato il processo - imposto dall'art. 3, commi 60 e seguenti, della legge finanziaria 2007 - di estensione della relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato all'intero quadro della finanza pubblica istituendo un'apposita banca dati, suscettibile di automatico aggiornamento, sulle principali risultanze contabili, di ordine finanziario ed economico-patrimoniale, delle gestioni finanziarie degli enti controllati, estrapolate dai rispettivi rendiconti e bilanci.

Tra le relazioni di maggior rilievo che hanno impegnato la Sezione nel 2009 meritano specifica menzione quelle relative agli enti:

Ferrovie dello Stato Spa e relativo Gruppo (gestione 2008, det.ne n. 56 del 22 luglio 2009), per l'approfondito esame della gestione finanziaria del più recente periodo, connotata dal progressivo assorbimento del forte disavanzo economico;

Tirrenia Spa e sue controllate (gestione 2008, det.ne n. 60 del 2 ottobre 2009) per la puntuale analisi del percorso di privatizzazione delle società che compongono il Gruppo e l'approfondimento delle principali criticità economico-patrimoniali;

Cassa Depositi e Prestiti (gestione 2008, det.ne n.64 del 16 ottobre 2009) per il quadro esaustivo ivi rappresentato sui nuovi assetti organizzativi dell'Ente e ancor più sulle scelte riguardanti la sua definitiva fisionomia di ente vocato al sostegno di pubblici interventi;

ANAS Spa (gestione 2008, det.ne n. 93 del 18 dicembre 2009) per quanto ivi evidenziato sull'incompiuta privatizzazione dell'ex azienda autonoma ed ex ente economico, nonché sulla creazione in atto di società miste di costruzione e gestione di autostrade partecipate in misura paritetica da ANAS e da singole Regioni interessate dai programmi di opere infrastrutturali.

Specifico interesse assumono, altresì, le relazioni con le quali la Corte ha riferito al Parlamento sulle società che operano nel settore dell'energia e, tra queste, ENI spa, ENEL spa, Gestore dei Servizi Elettrici spa, SOGIN spa ed ENEA.

Un rilievo particolare, anche sotto il profilo finanziario generale, continuano a rivestire le relazioni sul complesso dei soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della previdenza. Si tratta dei tre grandi enti assicurativi pubblici (INPS, INPDAP, INAIL) e delle Casse dei professionisti. Con riguardo agli enti previdenziali privatizzati, una particolare attenzione è stata dedicata, nelle diverse relazioni, agli equilibri tra costi sostenuti e proventi conseguiti, e più specificamente al rapporto attuariale tra contributi e prestazioni; al livello di evasione ed elusione contributiva ed alle misure di contrasto apprestate; alla redditività del patrimonio e alla rischiosità degli investimenti.

SEZIONE DELLE AUTONOMIE E SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

La Sezione delle Autonomie approva annualmente distinte relazioni sulla gestione finanziaria degli Enti territoriali⁷².

La relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali ne ha esaminato gli andamenti generali, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, evidenziando per il 2008 una situazione meno positiva rispetto all'esercizio precedente, nonostante che Province e Comuni si siano complessivamente adeguati agli obiettivi indicati dal Patto di stabilità e che si sia, altresì, ridotto il numero degli enti inadempienti rispetto al precedente esercizio. Specifiche analisi hanno riguardato fenomeni critici, quali i debiti fuori bilancio (che ancora si rilevano in misura consistente); le gestioni in disavanzo (che, pur riguardando un numero limitato di enti, evidenziano un importo complessivamente maggiore); le situazioni di dissesto finanziario.

Nel referto sulla gestione finanziaria delle Regioni si sono trattati i temi delle relative politiche di bilancio, con una articolata analisi delle entrate e delle spese e delle sottese problematiche, con particolare riguardo alla spesa per il personale. Ampio risalto è stato dato all'esame della gestione del Servizio sanitario, che assorbe la maggior parte delle risorse, costituendo la più rilevante voce di spesa nei bilanci regionali⁷³.

Anche le Sezioni regionali di controllo, tra le diverse, molteplici attività svolte, hanno dedicato particolare attenzione alle problematiche relative alla sanità pubblica, sia nell'ambito dei referti sulla finanza regionale, sia con referti specifici, o attraverso le pronunce riguardanti singoli enti del servizio

⁷² Le relazioni sono state approvate, rispettivamente, con deliberazioni n. 14 (Regioni a statuto ordinario) e n. 15 (Enti locali), nell'adunanza in data 8 settembre 2009.

⁷³ Sono state, in particolare, esaminate le situazioni relative alle Regioni che, presentando maggiori disavanzi, sono interessate, dai piani di rientro; temi di rilievo affrontati concernono l'esposizione debitoria, anche degli enti nei confronti dei fornitori, e le voci di spesa corrente di maggior peso (personale e spesa farmaceutica).

sanitario, rese ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266⁷⁴, in base alla procedura prevista dai precedenti commi 166 ss..

Sempre ai sensi di tale normativa – sistematicamente correlata alla legge 5 giugno 2003 n. 131 - le Sezioni regionali di controllo hanno operato le verifiche di regolarità contabile e finanziaria per gli enti locali, utilizzando le relazioni rese dai revisori dei conti ed i questionari predisposti in base ai criteri ed alle linee guida approvati dalla Sezione delle Autonomie, sia sui bilanci di previsione⁷⁵ che sui rendiconti⁷⁶. Si tratta di una forma di controllo che – coinvolgendo “a regime” i revisori dei conti - consente un monitoraggio sull'intero ciclo di bilancio, così da sollecitare autonome misure da parte di ciascun ente per ovviare alle irregolarità, ai rischi ed alle disfunzioni segnalate.

In base a tale normativa è stato, dunque, rinsaldato il rapporto di ausiliarità e di collaborazione fra le sezioni regionali della Corte dei conti e gli organi rappresentativi degli enti locali, in linea con le prerogative di autonomia che gli enti stessi hanno visto potenziate dal nuovo titolo V della Costituzione.

Nel 2009 le Sezioni regionali hanno emesso complessivamente circa 4.300 deliberazioni riguardanti questa forma di controllo, con un incremento percentuale di oltre il 40%, rispetto al 2008.

⁷⁴ Tali pronunce sono rese sulla base dei criteri e le linee guida annualmente definiti della Sezione delle autonomie per la predisposizione delle relazioni dei collegi dei sindaci degli enti del servizio sanitario nazionale. La deliberazione della Sezione delle autonomie, relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, è intervenuta in data 20 luglio 2009 (deliberazione n. 13/SEZAUT/2009, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 195 del 24 agosto 2009).

⁷⁵ Sezione delle autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2009 del 7 maggio 2009, relativamente al bilancio di previsione 2009 dei comuni e delle province, pubblicata nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2009.

⁷⁶ Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2009 del 20 luglio 2009, relativamente al rendiconto 2008 dei comuni e delle province, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 195 del 24 agosto 2009.

Tra le tematiche più ricorrenti con riguardo ai rendiconti di gestione⁷⁷, si segnalano quelle relative alla tenuta delle scritture contabili⁷⁸ ed alle entrate⁷⁹, nei riflessi sugli equilibri di bilancio; al mancato rispetto del patto di stabilità interno⁸⁰; alle operazioni in strumenti di finanza derivata⁸¹.

⁷⁷ Le linee guida per i rendiconti relativi all'esercizio 2007 erano state approvate dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 4 luglio 2008 con delib. n. 4/2008.

⁷⁸ Tra le irregolarità rilevate si è riscontrato il mancato aggiornamento annuale degli inventari dei beni mobili ed immobili e la incompleta o errata compilazione dei conti patrimoniali; la scarsa affidabilità delle scritture contabili con pregiudizio per gli equilibri di bilancio; l'elevato grado di vetustà dei residui e la loro considerevole mole senza che, per molti anni, si sia proceduto ad una attenta verifica ("riaccertamento") del permanere delle ragioni del credito o del debito; infatti la mancanza di procedure di riaccertamento e, in alcuni casi, la confusione tra i ruoli ordinari e quelli relativi a partite "una tantum", ha reso difficoltoso il controllo ed il monitoraggio delle procedure relative al recupero crediti ed alla lotta alla evasione (Sez. Lazio delib. 67/2009). La Corte non ha mancato di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulle conseguenze di ordine economico-finanziario di tali condotte, osservando che la contabilizzazione di crediti insussistenti o di dubbia esigibilità rende inattendibili gli avanzi di amministrazione che essi concorrono a determinare, dando luogo in molti casi a situazioni di reale disavanzo con rischi di compromissione degli equilibri futuri di bilancio.

⁷⁹ Con specifico riguardo alle entrate da diverse Sezioni (Sez. Veneto delib. 123/2009; Sezione di controllo per la Toscana delib. 184, 155, 170, 282, 284 del 2009) è stato riscontrato il mancato rispetto della percentuale di destinazione vincolata, sull'utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni del Codice della strada, ai sensi dell'art. 208 d.lgs 285/92. Sono state altresì individuate come gravi irregolarità quelle relative all'imputazione della spesa in conto capitale finalizzate a coprire le perdite delle società partecipate (Sez. Lazio, delibera n.67/2009) e la rilevante incidenza delle stesse sugli equilibri di bilancio (Sez. Puglia delib. 74/2009, Sez. Veneto delib. 83/2009, Sez. Lombardia delib. 436 e 877 del 2009). È stato anche rilevato l'eccessivo ricorso ai debiti fuori bilancio o a procedure di riconoscimento non rispettose della normativa in materia (Sez. Veneto delib. 156 e 183 del 2009) ed il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'intero esercizio finanziario, con oneri a carico delle finanze degli enti (Sez. Puglia delib. 16, 18, 28, 37, 50 del 2009).

⁸⁰ Con riguardo al mancato rispetto del patto di stabilità interno, alcune Sezioni hanno individuato diverse discrasie nella costruzione degli obiettivi che hanno dato luogo a difficoltà gestionali: per quanto riguarda la spesa per investimenti, gli obiettivi del patto, nella forma della competenza mista stabilita nella finanziaria 2007, non hanno tenuto conto delle necessità di procedere ai pagamenti dei corrispettivi per opere pubbliche legittimamente commissionate, in coerenza con la normativa delle leggi finanziarie dell'epoca. Il fatto ha messo alcuni enti nella condizione di non rispettare il patto o di subire le conseguenze del ritardo di pagamenti dovuti. Si segnala l'ordinanza n. 125/2009, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art.1 cc. 681 e 683 della L296/2006 (finanziaria per il 2007).

⁸¹ Con riguardo all'es. 2007 risultano segnalati diversi casi di errata allocazione di poste contabili relative agli *upfront* delle operazioni in strumenti di finanza derivata con riguardo alla destinazione dei fondi incassati. Sotto tale profilo il corrispettivo versato al Comune al momento della conclusione dell'operazione di *swap* per compensare l'iniziale valore negativo del contratto (*upfront*) è entrata straordinaria da allocare correttamente al titolo IV (e non al titolo III) in

Anche l'esame dei bilanci di previsione dell'esercizio 2009 ha evidenziato significative problematiche⁸².

Con riguardo ad un'altra attività svolta, concernente la delicata materia degli incarichi e consulenze, risulta significativo il numero (1.049) delle deliberazioni emesse dalle Sezioni regionali nel 2009 - più che raddoppiato rispetto a quelle del 2008 (495) - con specifico riferimento ai regolamenti che, in base all'art. 3, co. 57 della legge finanziaria per il 2008, gli enti locali devono adottare e trasmettere alle stesse Sezioni regionali. Oltre ad alcune delibere di indirizzo - con le quali, anche in relazione alla successiva evoluzione della disciplina in materia di incarichi esterni, sono state fornite indicazioni in ordine al contenuto degli stessi - le Sezioni hanno avviato un puntuale esame dei singoli regolamenti. Va positivamente considerato che alle specifiche delibere di segnalazione agli enti delle difformità dai principi che regolano

quanto è relativo alla rimodulazione del debito precedentemente contratto per investimento, mentre molti enti hanno usato tale modalità di ristrutturazione per ottenere liquidità immediata per spese correnti, lasciando forme di indebitamento sempre più onerose alle amministrazioni successive e alle generazioni future (Sez. Puglia delib. 98/2009).

⁸² A titolo esemplificativo sono state segnalati: il superamento nelle previsioni di bilancio del tetto imposto dalla legge finanziaria per le spese di personale; la lesione del patto di stabilità interno sia con riguardo al bilancio di previsione che pluriennale; una ingente presenza di debiti fuori bilancio, la assenza di procedure di verifica e la mancata esposizione di passività latenti già maturate e prive di copertura finanziaria (Sez. Lazio, nn. 55 e 56/2009); l'utilizzo di strumenti di finanza derivata di dubbia conformità normativa, la mancanza dell'allegato informativo previsto dall'art. 62 del d.l. n.112/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'impropria allocazione degli importi relativi all'*upfront* (Sez. Lazio, delib. n.55 e 56/2009; Sez. Puglia, n. 122/2009); le nuove modalità di finanziamento delle opere pubbliche, rispetto alle quali si segnala l'improprio ricorso al *leasing in costruendo*, spesso utilizzato senza la preventiva, necessaria ponderazione in ordine all'onerosità di tale strumento, rispetto ad altre forme di finanziamento e con il rischio della violazione delle disposizioni in materia di ricorso all'indebitamento (Sez. Lombardia, delib. n.1108, 1109 e 1139/2009); il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in misura superiore al limite consentito (Sez. Lazio n.58/2009); la quantificazione e la destinazione vincolata, in percentuali superiori a quelle consentite, dei proventi da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs 285/92 (Sez. Toscana, delib. nn. 329, 473, 474, 475, 476, 477, 586 e 633 del 2009); l'incremento delle aliquote ICI in violazione dell'art. 1, co.7, del d.l. n. 93/2009 convertito nella legge n.126/2008 (Sez. Puglia, delib. n. 121/2009); la mancata approvazione del bilancio preventivo (Sez. Puglia, delib. n. 113/2009).

questa materia è seguita dalla maggior parte degli enti il recepimento delle osservazioni ivi contenute, con l'adeguamento dei regolamenti stessi.

L'irregolarità maggiormente segnalata è rappresentata dalla mancata previsione di procedure comparative, nell'individuazione dei destinatari degli incarichi. Con riguardo al criterio dell'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane proprie, sono state formulate osservazioni allo scopo di richiamare l'attenzione sulla verifica dell'esistenza del presupposto voluto dalla norma, dovendo l'ente riscontrare in concreto la carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico. È stata altresì segnalata l'opportunità di riportare nel regolamento il principio di escludere il ricorso a collaborazioni finalizzate a soddisfare esigenze ordinarie proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale⁸³.

Sotto un altro versante, una significativa attività, anche interpretativa, è stata svolta con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 2, co. 7, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154 conv. nella legge n. 189 del 4 dicembre 2008, relativa all'attribuzione alla Corte dei conti del compito di "verifica della veridicità" delle certificazioni con le quali i Comuni hanno attestato il mancato gettito accertato a titolo di ICI⁸⁴. Nella stessa materia numerosi sono stati anche i pareri resi, con riguardo alle problematiche afferenti la verifica sull'attendibilità delle certificazioni del mancato gettito ICI⁸⁵.

⁸³ Va inoltre tenuto conto delle ipotesi derogatorie, introdotte dalla L. 133/08, in base alle quali si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel solo caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando l'accertamento del requisito della maturata esperienza nel settore di riferimento (Sez. Toscana delib. 9/2009).

⁸⁴ La Sezione delle Autonomie ha espresso il proprio orientamento con le deliberazioni nn. 8/SEZAUT/2009/QMIG e 1/SEZAUT/2010QMIG.

⁸⁵ Diverse Sezioni regionali si sono espresse in ordine alle problematiche afferenti la potestà regolamentare degli enti locali e l'estensione delle agevolazioni tributarie (Sez. E. Romagna, n.4/2009; Sez. Lombardia, n.208/2009, Sez. Piemonte, nn. 9 e 15/2009; Sez. Toscana, n.142/2009); particolare attenzione è stata riservata alla definizione di "abitazione principale",

Va ricordato che le Sezioni regionali svolgono in base all'art. 7, comma 8, della legge 131/2003 a favore degli enti territoriali un'attività consultiva in materia di contabilità pubblica. Tale attività registra negli anni una continua crescita: nel 2009 sono stati resi 664 pareri, con un rilevante incremento, pari a circa il 30%, rispetto all'attività svolta nel 2008 (n. 508 pareri).

Dopo una prima fase caratterizzata da richieste a tutto campo, spesso determinate dall'esigenza di risolvere problemi contingenti, si è passati alla fase attuale, nella quale l'attività consultiva, strettamente connessa alle materie di contabilità pubblica, si esplica in sinergia con la funzione di controllo. Si è così attivato, in via generale, a favore degli enti, un ulteriore strumento di ausilio, a completamento dei controlli contabili e finanziari previsti dalla normativa su richiamata.

Nell'intento di fornire agli operatori una fonte nomofilattica di orientamento su questioni di grande rilevanza generale, di particolare rilievo nei casi di diversità tra i pareri resi da più Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha approvato un documento contenente *"Modificazioni e integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"* (delibera n. 9 del 4 giugno 2009). Nel documento si è anche affermato, con riferimento alla dialettica sottesa ad ogni parere, che *"il vaglio di posizioni contrapposte, e di sottostanti interessi bisognosi di sintesi conciliativa, deve spaziare di là dell'ambito meramente locale per pervenire a quello nazionale e, se del caso, comunitario"*.

al fine di dare interpretazione alle previsioni dell'art.1 d.l. 93/2008, convertito nella legge 126/2008 (Sez. reg. di controllo per le Marche, parere n. 1/2009 e Sez. reg. di controllo per il Piemonte, parere n. 9/2009). E' stato tuttavia chiarito che i rimborsi dallo Stato ai Comuni per mancato gettito ICI - come previsto dall'art. 1, commi 4 e ss., del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 - devono essere limitati alle fattispecie previste legislativamente, ossia: l'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996; l'art. 59, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 446/1997; l'art. 1, comma 1ter, del D.L. n. 16/1993, convertito nella Legge n. 75/1993 (Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n.208/Par./2009.).

Da una sola esemplificativa ricognizione delle pronunce rese emerge un costante ausilio agli enti, in risposta ai molteplici quesiti posti, concernenti l'attuazione delle misure introdotte dalle leggi finanziarie e da altre disposizioni, talora adottate anche con decretazione d'urgenza.

Appaiono significativi taluni pareri resi con riguardo all'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa al Patto di stabilità interno per il 2009, con riferimento agli investimenti relativi alle infrastrutture ⁸⁶; ai vincoli di cassa per gli appalti di lavori pubblici, che, anche se finanziati con entrate proprie, richiedono una attenta programmazione ⁸⁷; in materia di spesa di personale. Di notevole interesse sono i profili esaminati con riguardo alle società *in house* ⁸⁸; al ripiano, da parte dell'ente locale, di perdite derivanti dalla

⁸⁶ In particolare si è ritenuto che, in base a quanto previsto dall'art. 2, co. 48 agli enti che abbiano rispettato il Patto nel triennio 2005 - 2007 e che nel 2008 abbiano registrato impegni per spesa corrente, al netto di alcune voci individuate da detta disposizione, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005 - 2007, non si applichino le limitazioni amministrative previste dai commi 20 e 21 dell'art. 77 bis del d.l. n. 112, conv. in l. n. 133 del 2008, ove il mancato rispetto del vincolo, nel triennio 2009 - 2011, dipenda dall'effettuazione di nuovi interventi infrastrutturali, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della procedura disciplinata dalla stessa norma (Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 26/2009/PAR.).

⁸⁷ E' stato osservato che le disposizioni in materia di patto di stabilità, riguardanti i vincoli di cassa, obbligano gli amministratori comunali che intendano dare corso ad appalti di lavori pubblici, anche se finanziati con entrate proprie, ad una attenta programmazione degli interventi, in modo tale che siano avviate solo quelle opere le cui procedure contabili risulteranno compatibili con i limiti stabiliti dalla legge, quando scadranno le date di pagamento. Una diversa programmazione di tali interventi, in base alla quale già risulti evidente l'impossibilità di portare a termine la fase relativa ai pagamenti, se non violando il patto, appare quindi inammissibile, sulla base del vigente quadro normativo (Sez. reg. di controllo per l'Emilia Romagna, delib. n.5/2009).

⁸⁸ Con particolare riferimento alla previsione contenuta nel co. 557 dell'art. 1, della legge finanziaria per il 2007, l'ente pubblico che decida di porre in liquidazione e di sciogliere una società *in house*, nella base di calcolo presa a riferimento per la determinazione dei limiti di spesa futuri deve conteggiare anche la spesa sostenuta negli anni precedenti da quest'ultima in relazione alle attività svolte per conto dell'ente (Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 193 e 195/2009/Par.). Sulla corretta interpretazione della valutazione della spesa per il personale in caso di reintegro dei dipendenti della società *in house* posta in liquidazione la disciplina vincolistica in materia di spese del personale obbligherà l'ente a computare nella dotazione dei dipendenti in servizio, tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati e partecipati, o comunque facenti capo all'ente, utilizzando criteri di calcolo omogenei tanto per il 2008 che per il 2009, e avrà cura di mantenere le spese di

gestione ordinaria di una fondazione⁸⁹; alla non “assimilazione” ai fini di cui al comma 3 dell’art. 241 del TUEL tra istituzione e società per azioni ⁹⁰.

Una problematica che ha impegnato notevolmente le Sezioni Regionali di controllo⁹¹, anche in relazione alla pronuncia della Consulta (335/2008) ed alle disposizioni emanate con decretazione d’urgenza (d.l. n.208/2009 convertito nella legge n.13/2009) concerne le tariffe idriche ed in particolare, il rimborso del canone di depurazione corrisposto dagli utenti in assenza dell’effettiva resa del servizio.

Una ulteriore tematica oggetto sia di specifica deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie (n.7/SEZAUT/2009QMIG) che di numerose deliberazioni delle Sezioni Regionali⁹² ha riguardato la modifica relativa all’indennità da corrispondere a titolo di incentivo alla progettazione introdotta con la norma di cui all’art. 18, comma 4 *sexies* del D.L. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009.

personale in linea con i parametri normativi specificati dagli artt. 1 comma 557 della legge 296/2006, 3 commi 120 e 121 della legge 244/2007 e 76 della legge 133/2008 (Sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 41/2009/PAR.).

⁸⁹ Cfr. Sez. Lombardia, delib. n.1138/2009.

⁹⁰ Si è affermato che l’esercizio di funzioni di vigilanza e controllo nei confronti anche di società per azioni a totale partecipazione provinciale non può dar luogo all’applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3 dell’art. 241 del TUEL, in quanto il testuale riferimento normativo alle “istituzioni” dell’ente deve essere infatti interpretato in senso tecnico e cioè quale “organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale”. E’ stato anche evidenziato, nel contesto considerato, che l’organo di controllo interno dell’istituzione è il medesimo organo di revisione amministrativo-contabile dell’ente locale, mentre, per le società per azioni, si è in presenza di un autonomo collegio sindacale e di autonome forme di verifica della gestione.(Sez. reg. di controllo per la Campania, delib. 18/2009/Par).

⁹¹ Cfr. Sez. Calabria, nn.49, 53, 56 e 57/2009; Sez. Molise, n.3/2009; SS.RR. per la regione siciliana in sede consultiva, nn.2,11,18, n. 9 e 20/2009; Sez. Veneto, nn.17 e 32/2009; Sez. Campania, delibere nn.19, 28, 42,/2009; Sez. Sardegna, n.8/2009).

⁹² Cfr., *ex pluribus*, Sez. Basilicata, n. 21/2009; Sez. Marche, n. 87/2009; Sez. Lombardia, nn. 5, 9,40,50,199,200 e 210/2009; Sez. Liguria, nn. 8 e 9/2009; Sez. E. Romagna, n. 242/2009; Sez. Puglia, nn. 39 e 40/2009; Sez. Campania, nn. 112 e 113/2009).

Deliberazione n. 21/2009/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

adunanza congiunta dei Collegi I e II

del 15 dicembre 2009

* * *

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell'articolo 3, c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento – Consigli regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

visto l'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l'amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottati, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti;

vista la relazione del Consigliere istruttore, dott.ssa Sonia Martelli concernente "Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione";

vista l'ordinanza in data 3 dicembre 2009 con la quale venivano convocati il I ed il II Collegio della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato in camera di consiglio per il giorno 15 dicembre 2009, per l'esame della relazione suindicata;

udito il relatore Cons. Sonia Martelli;

DELIBERA

di approvare con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio la Relazione concernente "Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione";

ORDINA

che la relazione stessa sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento della Funzione Pubblica; al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La presente delibera e l'unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934 n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato.

Il Presidente
(Dott. Giorgio CLEMENTE)

IL RELATORE
Cons. Sonia MARTELLI

Si rinvia per il testo della relazione su "Modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione" al sito www.corteconti.it



INDICE GENERALE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI	PAG. 3
TABELLE	PAG. 33
GIURISDIZIONE - ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2009	PAG. 97
CONTROLLO - ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2009	PAG. 123